

UNIVERSITÀ TELEMATICA “ECAMPUS”

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea in Servizi Giuridici per l'impresa

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

ANALISI DELCASO BEBAWI

L'OMICIDIO DELLA DOLCE VITA

Relatore: Armando Palmegiani

Tesi di laurea di: Benedetta Palmieri

N. Matricola: 41572

Anno accademico 2021/2022

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Il/la sottoscritta Benedetta Palmieri N° di matricola 41572 nata a El penon de Bogotá il 05/11/1987 autore della tesi dal titolo Il concorso di colpa. Studio ed analisi del caso Bebawi

AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:

AUTORIZZARE
 NON AUTORIZZARE

per quanto necessita l'università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data 25/02/2022 Firma Benedetta Palmieri

INDICE

PARTE I.....	8
CAPITOLO 1.....	8
<i>IL CONCORSO DI PERSONE NEI REATI PLURISOGGETTIVI.....</i>	8
1.1. <i>Concorso necessario e Concorso eventuale.....</i>	8
1.2. <i>Il codice Zanardelli</i>	9
1.3. <i>Il concorso primario.....</i>	9
1.4. <i>Il concorso secondario</i>	11
1.5. <i>Le teorie alla base del concorso di persone.....</i>	12
1.6. <i>Il codice Rocco</i>	14
CAPITOLO 2.....	16
<i>I REQUISITI INDISPENSABILI PER IL CONCORSO DI PERSONE</i>	16
2.1 <i>La pluralità di soggetti agenti.....</i>	16
2.2. <i>La condotta criminosa.....</i>	17
2.3. <i>Il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato</i>	18
2.4. <i>L'elemento soggettivo.....</i>	20
CAPITOLO 3.....	23
<i>LE CIRCOSTANZE DEL CONCORSO</i>	23
3.1. <i>Circostanze aggravanti nel concorso di persone</i>	23
3.2. <i>Circostanze attenuanti nel concorso di persone</i>	25
3.3. <i>La disciplina delle circostanze del reato nel concorso di persone</i>	26
CAPITOLO 4.....	28
<i>LE VARIANTI DEL CONCORSO DI PERSONE.....</i>	28
4.1. <i>Il reato diverso da quello voluto da almeno uno dei concorrenti</i>	28
4.2. <i>Il mutamento del titolo del reato</i>	30
CAPITOLO 5.....	33
<i>ALCUNI CASI ECLATANTI DI CONCORSO DI PERSONE.....</i>	33
5.1. <i>Il mostro di Firenze ed i compagni di merenda</i>	33
5.2. <i>L'omicidio Varani, una notte di pura follia.....</i>	34
PARTE II.....	38
CAPITOLO 1.....	38
<i>IL CASO BEBAWI</i>	38
1.1. <i>La Vittima</i>	39
1.2. <i>20 gennaio 1964</i>	40
1.3. <i>I Bebawi</i>	42
1.4. <i>Uno sguardo e poi... ..</i>	43

CAPITOLO 2	46
<i>L'ARRIVO E LA FUGA</i>	46
2.1. Una fuga andata male	47
<i>LA RIVELAZIONE</i>	50
3.1. Partenza per l'Italia	51
3.2. Le bugie della coppia	54
CAPITOLO 4	56
<i>UN PROCESSO EPOCALE</i>	56
4.1. Il gioco delle verità.....	57
4.2. La sentenza	59
<i>L'ELEMENTO MANCANTE</i>	61
5.1. Cosa è successo veramente il 18 Gennaio 1964.....	62
CONCLUSIONI	64
BIBLIOGRAFIA	65
SITOGRAFIA	66

INTRODUZIONE

Il tema trattato in questo elaborato è quello del concorso di persone nella commissione di un reato. Fin da sempre nel provare a regolare la condotta comune delle società i giuristi di ogni epoca e di ogni dove si sono trovati a fronteggiare una tipologia di reati non commessi unicamente da un solo colpevole ma commessi da più persone.

La tesi in questione si propone l'obiettivo di analizzare la fattispecie del concorso di persone da un punto di vista giuridico esaminandone l'evoluzione nella storia del diritto, soffermandosi maggiormente sul primo Codice penale denominato codice Zanardelli, proseguire su gli studi che vennero fatti dai giuristi durante i lavori preparatori ed infine arrivare alla descrizione della norma incriminatrice appartenente al nostro attuale Codice penale, il codice Rocco.

Si prenderanno in esame, brevemente a titolo esemplificativo, due fatti di cronaca nera avvenuti in Italia che hanno come protagonista proprio la norma incriminatrice corrispondente alla fattispecie in esame.

Nella seconda parte verrà studiato un caso che ancora oggi echeggia nelle aule dei tribunali, nelle vie e nelle piazze di Roma, un caso che ha lasciato liberi due assassini che tutti sapevano essere colpevoli.

Il motivo che mi ha spinto allo studio e all'elaborazione di questa tesi nasce nel 2016 quando purtroppo sempre a Roma viene commesso un delitto che ancora oggi mi ossessiona e che è rimasto fortemente impresso a tutti gli italiani per la sua efferatezza e assenza di motivazione. Il caso è uno dei due che ho portato ad esempio nella tesi.

Quando penso a quell'orribile crimine la cosa che mi viene subito in mente sono le parole del padre della vittima, il quale arrabbiato e deluso grida una frase che probabilmente vorrebbero gridare tutti i familiari delle vittime di omicidio.

“è a noi che ci hanno inflitto il fine pena mai!”¹

Questo mi ha spinto ad iniziare questo percorso di studi e mi ha permesso di conoscere ed approfondire l'argomento.

¹ Lagioia N., La città dei vivi, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2020 Ebook ISBN 9788858434864

PARTE I

CAPITOLO 1

IL CONCORSO DI PERSONE NEI REATI PLURISOGGETTIVI

Il concorso di persone nel reato per definizione è la fattispecie della dottrina penale in cui più persone commettono, una o più azioni criminose, che avrebbero potuto commettere in maniera monosoggettiva e che concorrono a produrre l'evento unico definitivo.

Secondo gli studi del Pessina già nel Diritto Romano si trovano i primi accenni di questo ampio concetto, nonostante si parlasse delle singole *leges* dei reati, di fatti qualora un reato fosse commesso da più persone questi venivano puniti con la stessa pena del reo.²

Nel diritto Germanico vi fu una prima importante divisione all'interno della materia del concorso scindendo il concorso principale con il concorso secondario.

Arriviamo alla nascita delle leggi statuarie delle città italiane e alla nascita del Diritto Penale; i giuristi del tempo decisero di porre una divisione importante tra le figure protagoniste del concorso, infatti, si ebbe una diversificazione delle figure dei concorrenti che portò conseguenze anche sul piano della pena, questa veniva diminuita qualora senza l'intervento del concorrente il reato sarebbe stato perpetrato ugualmente.

Nel 1861 iniziarono i lavori per l'unificazione del diritto Penale, per quanto possibile, fino ad arrivare all'elaborazione del codice Zanardelli, il quale a sua volta subì un processo di modificazione per completarsi nell'attuale codice Rocco.

1.1. Concorso necessario e Concorso eventuale

Il concorso di persone nel reato può essere distinto in due categorie:

²Pessina E., Elementi di Diritto Penale volume II, Napoli, Stamperia della regia università, 1869, pag.14

Il concorso necessario prevede che la norma incriminatrice includa la presenza di più soggetti attivi nella commissione del reato; è il caso, ad esempio, del reato di rissa (art. 588 c.p.) secondo cui senza la presenza di più parti la fattispecie non si verificherebbe.

Il concorso eventuale è strettamente collegato all'art. 110 e si verifica quando un reato che di regola è previsto come monosoggettivo si verifica con la presenza eventuale di più persone.

Molti distinguono il concorso di persone con "l'associazione a delinquere" proprio per l'elemento dell'eventualità. Di fatti, mentre nell'associazione a delinquere vi è una organizzazione e coloro che la compongono si basano su un vincolo stabile ed insieme portano avanti un progetto criminoso, nel concorso di persone il reato viene commesso occasionalmente e quindi in via del tutto eventuale.

1.2. Il codice Zanardelli

Il concorso di persone nel codice Zanardelli era regolato dagli artt. 63, 64, 65 e 66., contenute nel Libro I al Titolo VI.

La struttura che era data a tale fattispecie era di tipo differenziato in quanto tutti i soggetti che partecipavano all'azione criminosa venivano distinti a seconda delle azioni che producevano, nel codice si parlava di concorso primario e concorso secondario, distinguendo così l'intervento fisico da quello psichico.

Questa distinzione portava una diversificazione anche della pena in quanto, come recitava lo stesso art. 64³ veniva applicata la diminuzione della pena solo se l'intervento del concorrente non era assolutamente necessario per il compimento del reato.

Le figure che si evidenziavano negli articoli del Codice penale dell'epoca erano, l'autore, il coautore, il determinatore e i compartecipi secondari⁴

1.3. Il concorso primario

Per concorso primario si intendeva parlare di tutte le azioni che fisicamente venivano eseguite sia dall'esecutore che dal cooperatore.

³ Art. 64 Codice Zanardelli [...] La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

⁴ F. Mantovani, Diritto Penale, parte generale, Cedam edizione 1989, pag.507

Nocito ci fornisce la definizione esatta di queste due figure: “*L’executore del reato è colui che pone in essere il fatto costitutivo del reato, ed è l’autore fisico del medesimo [...]. È invece cooperatore immediato colui che presta aiuto nell’atto fisico costitutivo del reato [...]*”.⁵

Elemento essenziale per il concorso di persone era la presenza della volontà: questa doveva essere presente sia nella persona che commetteva fisicamente il crimine sia nella persona che induceva un altro a compierla, di conseguenza la volontà doveva poi portare al compimento del fatto.

Per i giuristi dell’epoca, infatti, era da escludere il concorso di persone nel reato colposo poiché privo della “*voluntas sceleris*”⁶ di conseguenza gli unici reati presi in considerazione per il concorso erano i reati dolosi, il dolo, infatti, era da sempre stato identificato con il latinetto sopra citato.

Ulteriore distinzione riguardante l’azione fisica si trova nelle azioni che il Nocito descrive come “*somministrazione di mezzi*” e “*facilitazione dell’esecuzione prestando assistenza o aiuto*”⁷.

La prima riguardava la vera e propria cessione dei mezzi con cui si sarebbe potuto commettere il reato, ovviamente affinché la persona risultasse imputabile come cooperante doveva prestare una cosa senza la quale non si sarebbe potuto commettere l’azione criminosa.

Le facilitazioni dell’esecuzioni invece interessavano le azioni che una persona compieva, prima o durante il crimine per assistere il soggetto o i soggetti che avrebbero commesso il reato. Questo tipo di azioni dovevano essere esaminate caso per caso visto la loro delicatezza, bastava poco, infatti, per avere una cooperazione vera e propria.

A queste due figure, poiché secondarie, veniva riconosciuto una diminuzione della pena stando ai sensi dell’art. 64.

⁵Pessina E. (a cura di), Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, Raccolta di monografie, Volume V, 1904 - P. Nocito, Monografia, Del concorso i più persone in uno stesso reato – Codice penale Libro I, titolo VI pag. 310

⁶ Nocito P., Il concorso i più persone in uno stesso reato, pag. 312.

⁷ Nocito P., Il concorso i più persone in uno stesso reato, pag. 313

1.4. Il concorso secondario

Il concorso secondario riguardava l'aspetto psicologico del concorso. Il protagonista era la figura che rimaneva al di fuori dell'azione ma che quella stessa azione l'aveva voluta a tutti gli effetti e l'aveva poi richiesta tramite un mandato o una promessa o un ordine.

All'interno di questa fattispecie si racchiudono diverse figure, prima tra tutte quella del mandante; la pena per questa figura fu lungamente discussa in quanto alcuni sostenevano che doveva essere punito più severamente del mandatario visto che l'azione da questo compiuta era conseguenza di quanto richiesto dal mandante e per tanto senza questa domanda il crimine non ci sarebbe stato, altri invece favorivano la tesi ove il mandante andasse punito meno poiché l'azione, lui l'aveva solamente voluta, era rimasta per lui sul piano astratto e non si era evoluta sul piano fisico mentre invece il mandatario era colui che aveva sì accettato ma soprattutto voluto.

La dottrina prevalente decretava che dovevano essere puniti entrambe allo stesso modo in quanto entrambi erano causa della commissione del reato, l'uno sul piano astratto, l'altro sul piano fisico.

Un'altra figura che veniva inserita all'interno del concorso secondario era quella dell'ordine, per questa figura era ovvio che doveva esserci un rapporto di subordinazione tra superiore ed inferiore ed era caratterizzata da un obbligo a compiere una determinata azione, tale obbligo era subordinato ad un motivo di coazione psicologica basato sulla paura della minaccia e delle conseguenti punizioni.

Ai sensi dell'art. 49 colui che compieva l'azione sotto ordine non era punibile se l'ordine proveniva da pubblico ufficiale che ne rispondeva personalmente qualora l'azione ordinata comportasse la commissione di un reato.

I giuristi del tempo inclusero nel concorso di persone anche la figura della *societas* che veniva diversificata dall'associazione a delinquere⁸, questa veniva intesa come una forma speciale di complicità in cui tutti i componenti, sia i favorevoli che i contrari rispondevano non della loro personale volontà bensì della volontà della *societas*, per cui poteva venir estratto, per il compimento del crimine, anche colui che al momento della proposta aveva

⁸ Nell'associazione a delinquere più individui si uniscono insieme a commettere reati in genere, od alcuni reati in specie, come se si trattasse di una industria; così più individui si uniscono insieme e si danno alle strade ed alla campagna per commettere furti, ovvero si nascondono in un antro, come in un opificio, per fabbricare monete metalliche o stampare biglietti di Stato. P. Nocito, Il concorso in più persone in uno stesso reato – Codice penale Libro I, titolo VI, pag. 341

dimostrato il suo diniego, ma una volta estratto non doveva più rispondere della sua volontà bensì della *societas voluntatem*. Proprio per questo motivo alcuni, consapevoli delle conseguenze che avrebbe portato contrariare questa volontà, decidevano di togliersi la vita prima che lo facessero i membri stessi.

Il Nocito inserisce infine anche la figura della minaccia e dell'artificio, per la prima occorre che la persona fosse costretta tramite minaccia a compiere l'azione, tale minaccia doveva essere grave e imminente.

L'artificio invece altro non era che un vero e proprio raggiro che era caratterizzato da veri e propri eventi, da azioni attuate per modificare la realtà così da persuadere la persona al compimento dell'azione.

Qualsiasi fosse la figura che in qualche modo determinava la commissione del crimine, il Codice penale italiano in generale puniva allo stesso modo degli altri, colui che aveva determinato altri a commettere il reato⁹.

1.5. Le teorie alla base del concorso di persone.

Molte sono state le teorie che hanno caratterizzato lo studio di questa fattispecie giuridica.

La dottrina italiana ne ha elaborato ed accettato tre:

- La teoria della casualità;
- La teoria della accessibilità;
- La teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

La *teoria della casualità* è la teoria che sta alla base dei lavori preparatori del Codice penale odierno.

Secondo questa teoria non esistono differenze tra le azioni principali e le azioni secondarie bensì tutti i concorrenti sono causa dell'evento che si verifica; pertanto, tutti i compartecipi sono egualmente responsabili dell'intero reato.

Alla base di questa teoria troviamo l'elemento della *scientia maleficii* intesa come la "coscienza di contribuire in qualsiasi misura al fatto altrui"¹⁰. È proprio questa coscienza

⁹ Nocito P., Il concorso in più persone in uno stesso reato – Codice penale Libro I, titolo VI,

¹⁰ Rocco A., Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di Procedura Penale, Volume V, Parte I, Relazione del guardasigilli Alfredo Rocco sul Libro I del Progetto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pag. 165

che fa sì che il concorso acquisti un carattere unitario e che venga attribuito un unico titolo al reato a cui tutti i partecipanti devono rispondere.

Il modo di partecipazione al reato del singolo concorrente può essere preso in considerazione esclusivamente per dedurre il grado di pericolosità del soggetto così da potergli attribuire aggravanti o attenuanti al fine della pena.

Se fino ad allora la *scientia maleficii* veniva identificata con il dolo. Nei Lavori Preparatori, però, si ha un'evoluzione portando così ad integrare nel concorso di persone anche i reati colposi e le contravvenzioni.

Tra le più note e tra quelle che più hanno resistito nel tempo troviamo la *teoria della accessorietà*.

La teoria dell'accessorietà nasce in Germania, secondo questa teoria le azioni secondarie sono strettamente collegate alle azioni principali senza le quali le prime non sarebbero esistite, trasformando quindi condotte di per sé atipiche in condotte tipiche.

Il vero autore del reato, quindi, era solamente colui che commetteva l'azione principale che rientrava nella fattispecie descritta dalla norma incriminatrice.

Questa teoria però non riusciva a spiegare i reati in cui mancava del tutto l'azione principale come nei casi dei reati c.d. ad esecuzione frazionati, ovvero quei reati in cui nessuno da solo commetteva l'azione principale ma ciascuno dei partecipanti ne metteva in pratica una sola parte; mettiamo il caso che Tizio Caio e Sempronio uccidano con una serie di colpi una persona, la vittima non muore per un colpo preciso inferto da uno dei tre ma muore a causa di tutti i colpi inferti da tutti i partecipanti.

In questo caso manca l'azione principale in quanto manca il c.d. colpo fatale per tanto, stando al dettame della teoria della accessorietà Tizio, Caio e Sempronio non potrebbero essere puniti poiché, in relazione a questa teoria, non si possono punire i singoli concorrenti come compartecipi.

Altro caso che interessa la punibilità dei concorrenti lo troviamo nei casi di reati propri in cui la condotta materiale è attuata dall' *extraneus*, ma la condotta atipica viene realizzata dall' *inraneus* cioè colui che ha la qualifica soggettiva.

Questi inconvenienti sono superati dalla *teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale*. Secondo quest'ultima grazie alle combinazioni tra la disciplina generale del concorso di persone con una qualsiasi norma incriminatrice della parte speciale nascerebbe una nuova

fattispecie, plurisoggettiva, autonoma e che permette di sanzionare comportamenti atipici rispetto alle ipotesi monosoggettive.

Vi sarebbe quindi una trasformazione delle azioni atipiche in azioni tipiche quando queste si caratterizzano degli elementi presenti nella fattispecie plurisoggettiva.

La criticità di questa teoria sta nelle innumerevoli combinazioni che nascerebbero da tale fusione poiché questa è strettamente legata al numero dei concorrenti nel reato, di fatti si avranno tante fattispecie plurisoggettive quanto sono i concorrenti che partecipano alla commissione del reato.

1.6. Il codice Rocco

Il nostro attuale Codice penale, conosciuto come Codice Rocco dal nome del guardasigilli Alfredo Rocco, suo curatore, entra in vigore nel 1930.

La fattispecie del concorso di persona trova spazio nel Codice nel Capo III prendendo appunto il titolo “Del concorso di persone nel reato”.

L’articolo di apertura del Capo III è l’art. 110, questo stabilisce che “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

La funzione che si denota all’art. 110, primo articolo del Capo III, è quella di una funzione incriminatrice in quanto tramite questo articolo è possibile accedere alle norme monosoggettive estendendone l’applicazione a quei casi in cui i soggetti del reato siano molteplici.

Ci possiamo trovare di fronte ad un contrasto con il principio della personalità della pena secondo il quale nessun’altro, se non l’autore reale del reato, può essere chiamato a risponderne.

Per risolvere questo conflitto occorre pensare che tutti i soggetti imputati del crimine debbano aver compiuto un fatto tipico, sia che questo possa essere un atto fisico, sia che questo sia un atto morale.

Per quanto riguarda il tema della pena e del suo possibile contrasto con l’art. 27 della Costituzione, nel codice Rocco vi è una parificazione di tutti i concorrenti, per questo possiamo dire che il codice ha ampiamente abbracciato il principio della pari responsabilità; in base a questo principio non si distinguono i concorrenti per categorie

ma è comunque necessario trovare una diversificazione sul quantum della pena in base a quanto il soggetto ha contribuito e in che modo.

In questo panorama è compito del giudice graduare sia attraverso le aggravanti sia attraverso le attenuanti o in base a quanto descritto nell'art. 133 c.p. la pena per i singoli concorrenti.¹¹

¹¹ **Art.133 c.p. Gravità del reato:** valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo (203);

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

CAPITOLO 2

I REQUISITI INDISPENSABILI PER IL CONCORSO DI PERSONE

Nel nostro ordinamento il concorso di persona è caratterizzato da quattro elementi indispensabili per la sua esistenza.

- La pluralità dei soggetti agenti;
- La condotta criminosa;
- Il contributo di ciascun compartecipe;
- L'elemento soggettivo.

2.1 La pluralità di soggetti agenti.

Affinché possa configurarsi la fattispecie plurisoggettiva del concorso di persone occorre che il reato venga commesso da più soggetti rispetto alla fattispecie monosoggettiva.

Il problema che tutti i giuristi si sono posti nel corso del tempo è quello della punibilità dei concorrenti, cosa succede se i partecipanti sono non imputabili o non punibili? E cosa succede quando una persona che vuole commettere un reato si avvale di soggetto incapace o non imputabile per la sua realizzazione?

In questi casi si dovrebbe punire unicamente l'autore del reato, cioè colui che ha materialmente eseguito il reato e che quindi ne risponderebbe unicamente per la fattispecie monosoggettiva e non per quella plurisoggettiva.

Per questi casi viene definita la figura del c.d. *autore mediato*, secondo questa teoria si definisce autore mediato colui che usa come mezzo un altro soggetto non punibile per il compimento di un reato.

Nel nostro ordinamento possiamo trovare delle ipotesi di autore mediato nei seguenti casi:

1. Art. 111 c.p. “Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questo commesso [...]”;
2. Art. 86 c.p. “Se taluno mette altri nello stato d'incapacità di intendere o di volere al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità”;

3. Artt. 46, 54, comma 3, nei casi di costrizione con violenza fisica o psichica per la realizzazione di un reato;
4. Art. 48 “Errore determinato dall’altrui inganno”, chi inganna altri per fargli commettere un reato, e concretamente realizzato;
5. Art. 51, comma 2 “Se un reato costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine” e 4 “Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”.

Questa teoria non è conciliabile con il nostro diritto positivo, questo infatti distingue il carattere plurisoggettivo dalla punibilità dei concorrenti in base a quanto disposto dall’art. 112¹² e 119¹³.

In base a quanto dettato dagli articoli sopra citati possiamo fare la seguente affermazione:

Il solo fatto che una persona partecipi attivamente al reato lo rende **concorrente** sia che il soggetto o i soggetti siano non punibili o non imputabili. Elemento essenziale che deve essere presente nei partecipanti e che quindi li renderanno concorrenti è la presenza del dolo o della colpa, questo elemento andrà poi a riguardare il titolo della responsabilità dei concorrenti.

È chiaro quindi che nel nostro ordinamento non occorre che la persona che partecipa al reato sia punibile o imputabile, è necessario invece che le loro azioni siano compiute con coscienza e volontà affinché possano essere definite concorrenti.

Concludo dicendo che la teoria sopra citata appare superata, anche in riferimento a quanto ci dice il Mantovani, perché il nostro ordinamento non si limita a regolare il concorso di persone basandosi sulle sole figure dell’autore, dell’istigatore e dell’ausiliatore bensì ne regola tutte le ipotesi speciali.

2.2. *La condotta criminosa*

Dato che la sola intenzione di commettere un reato non permette la configurazione della fattispecie del concorso occorre che il reato venga commesso, o quanto meno tentato

¹² In base a quanto disposto dall’art.112 c.p., ultimo comma, “ai n.n. 1,2, e 3 le aggravanti si applicano anche qualora taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile” pertanto le persone che non hanno capacità mentali rientrano nel reato come concorrenti.

¹³ Art.119 c.p. “Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono”

anche in una sua minima parte. A questo proposito occorre fare una importante distinzione tra:

- Concorso nel delitto tentato: questa fattispecie si configura con la combinazione tra l'articolo 110 c.p. e l'articolo 56 c.p. (delitto tentato) la quale da luogo ad una “fattispecie plurisoggettiva tentata”¹⁴. In questi casi i partecipanti non riescono a portare a termine il reato complessivo voluto ma ne realizzano una parte. I concorrenti risponderanno del reato in base a quanto stabilito dalla norma di parte speciale.
- Tentativo di concorso: in questo caso invece, vi è una “preparazione” alla commissione del reato, vi sono delle azioni affinché il reato venga realizzato ma, successivamente, il reato non viene commesso e quindi non può essere punito perché non esiste nel concreto e quindi non è punibile.

Questa distinzione è molto importante soprattutto in riferimento all'art. 115 c.p. che prevede l'esclusione della punibilità in due situazioni differenti: nel primo caso esclude la punibilità di due o più soggetti che, precedentemente si sono accordati per la commissione di un reato ma che successivamente non lo hanno posto in essere, nel secondo caso nell'eventualità in cui qualcuno istighi altri alla realizzazione di un reato, il quale non viene compiuto.

Da qui possiamo ribadire il concetto secondo cui il solo fatto di aver pensato di commettere un reato o di averlo istigato non può essere considerato un fatto punibile per il nostro ordinamento, occorre invece che una qualsiasi azione venga posta in essere affinché possa costituirsi la fattispecie.

L'art. 115, in ultimo, prevede alcune fattispecie per cui sono punibili l'istigazione e l'accordo inteso come reati a sé stanti (266, 270, 271, 302, 303, 304, 305, 306, 322, 327, 414 ss., 548; 78, 98, 212 c.p.m.p).

2.3. Il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato

Per alcuni autori occorre approcciarsi a questo elemento oltre che in riferimento al principio della tassatività anche in riferimento ad altri due principi: quello di materialità e quello della responsabilità personale.

¹⁴ F. Mantovani, Diritto Penale, parte generale, pag. 512

Secondo il primo principio è necessario che ogni concorrente, affinché possa essere considerato tale, ponga in essere un'azione concreta poiché nessuno può essere punito per una mera intenzione delittuosa (*cogitationis poenam nemo patitur*).

Secondo il principio della responsabilità, inoltre, questo contributo deve essere fortemente rilevante, sia che si sia verificato sul piano materiale che sul piano morale sia a livello ideativo, preparatorio o esecutivo.

Molte sono le teorie che si sono susseguite per la comprensione del contributo causale dato dai concorrenti: alcuni autori sostenevano che l'azione doveva essere considerata *condicio sine qua non* per la realizzazione del reato, altri invece oltre che dare importanza all'azione principale mettevano in evidenza anche le azioni poste per facilitare la realizzazione del reato.

La teoria che ad oggi è la prediletta all'interno del nostro ordinamento è quella secondo cui il soggetto partecipa attivamente sia nella fase ideativa sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva valutando poi questa sua partecipazione attraverso un accertamento *ex post*.

Il contributo che deve essere dato dal partecipe si può distinguere in due categorie:

- Contributo necessario: senza di esso non si sarebbe potuto commettere il reato e si mostra a livello di:
 - *Partecipazione morale*: condotta tipica del determinatore, ovvero colui che induce altri a commettere un reato senza il quale il reato non si sarebbe realizzato;
 - *Partecipazione materiale*: tutte le azioni che hanno dato un contributo fisico alla realizzazione del reato.
- Contributo agevolatore: condotta tipica di chi facilita la realizzazione di un crimine, in questo caso il reato si sarebbe realizzato ugualmente ma probabilmente con maggiori ostacoli. Anche in questo caso possiamo diversificare in
 - *Partecipazione morale* sia un rafforzamento di un'idea già preesistente di voler commettere un crimine o semplicemente un sostegno psicologico.
 - *Partecipazione materiale* anche in questo caso parliamo di tutte le agevolazioni fisiche che comporta la realizzazione del reato.

Presupposto affinché il concorso sia punibile è necessario che da una partecipazione materiale ne derivi una partecipazione morale e viceversa.

Per quanto riguarda la partecipazione psichica si è discusso a lungo su quale fosse il suo grado di efficacia, ovvero quale fosse il limite affinché si potesse far ricadere il contributo nella fattispecie in oggetto. Oggi si ritiene che, anche il semplice consiglio su come agire oppure al contrario la discussione per dissuadere qualcuno a commettere un reato possa rafforzare in quest'ultimo la volontà di realizzare il crimine.

Occorre precisare che quanto detto appena sopra non realizza il concorso di reato qualora questi non vincoli la volontà dell'altro, ovvero nel caso del *omimodo facturus*, cioè quando il soggetto era assolutamente deciso a commettere il delitto anche prima di aver ricevuto il consiglio o di essere dissuaso dal commetterlo.

Infine, non possiamo escludere il concorso in caso di omissione ma solo quando l'omissione stessa sia una violazione di un obbligo giuridico di garanzia. Questo elemento distingue il concorso per omissione dalla semplice connivenza.

Si parla di connivenza quando un soggetto assiste ad un reato ma non fa nulla per impedirlo. Questa ipotesi non è di per sé punibile perché non è certo compito del cittadino di impedire i reati, compito invece delle forze dell'ordine.

2.4. *L'elemento soggettivo.*

Al fine di configurarsi il concorso di persone è necessario che sia presente anche un requisito psicologico.

Nel nostro ordinamento nel concorso ai concorrenti è attribuito il fattore psicologico non solo delle azioni che hanno compiuto singolarmente bensì dell'intero reato, a ragione di questo è accettato il concorso doloso nel reato doloso e il concorso colposo nel reato colposo.

Per quanto riguarda il concorso colposo il diritto penale ne prevede la fattispecie ai sensi dell'articolo 113 che estende la punibilità del delitto monosoggettivo colposo al concorso colposo e di conseguenza anche la fattispecie delle contravvenzioni, rispettivamente dolose e colpose.

Il concorso colposo nei reati colposi prevede la presenza di determinati requisiti quali:

- La non volontà di realizzare un fatto criminoso;
- L'intenzione di collaborare alla realizzazione di una condotta, (comune o altrui) contraria alle regole cautelari e che possono causare un evento pericoloso o dannoso

- La prevedibilità dell'evento criminoso.

Per quanto riguarda l'elemento del dolo, non è necessario che tutti i partecipanti si siano precedentemente accordati per commettere il reato, al contrario invece, non può configurarsi il concorso nel caso in cui tutti i soggetti non conoscano la volontà degli altri e mettano in atto azioni criminose producendo così reati autonomi della fattispecie monosoggettiva.

Esempio classico è quello della moglie e dell'amante che non conoscono l'altrui volontà di uccidere il marito, entrambi, infatti, all'insaputa dell'altro, somministrano una bevanda avvelenata che cagionano la morte di questo. Pur avendo agito con lo stesso scopo non può configurarsi il reato di concorso proprio perché non vi è una adesione alla volontà l'uno dell'altro.

Oggi, inoltre, si è accettata la dottrina secondo cui non occorre che vi sia un accordo preventivo tra tutti i partecipi ma occorre che la consapevolezza dell'altrui contributo esista anche in uno solo dei concorrenti, la volontà di agire invece deve necessariamente essere presente in ogni singolo partecipante.

Questa volontà deve essere presente in ogni forma della compartecipazione criminosa sia nel concorso fisico che in quello psichico: nel concorso fisico il partecipante deve aver voluto compiere quell'azione, nel concorso psichico invece, deve aver voluto istigare o quantomeno rafforzare la volontà altrui di commettere un determinato reato contro un determinato soggetto.

Molto più controverso è la fattispecie del concorso doloso nel reato colposo e del concorso colposo nel reato doloso.

Per quanto riguarda il concorso doloso nel reato colposo possiamo dire che, se si escludesse questa fattispecie si cadrebbe nell'errore di far rimanere impuniti molti reati, di fatti in questi casi vi è una vera e propria strumentalizzazione della condotta colposa altrui.

Poniamo l'esempio di Tizio che istiga Caio, che già versa in errore inescusabile sulla natura tossica di una sostanza, ad inserirla in materiali destinati all'alimentazione, In questo caso Tizio risponderà di delitto doloso ai sensi dell'articolo 439 c.p. mentre Caio risponderà di delitto colposo ai sensi dell'articolo 452 c.p.

Seppur i due soggetti rispondono ad un diverso titolo di responsabilità, siamo di fronte ad una partecipazione dolosa all'interno di un reato colposo.

Ancora più discussa è la possibilità di ammettere il concorso colposo nel reato doloso. Di fatti in base al nostro diritto positivo, la responsabilità colposa è regolata dall'art. 42 c.p. e inoltre se prendiamo in esame quanto disposto nell'art. 113 all'affermazione "cooperazione nel delitto colposo" vi è una esclusione a priori della cooperazione colposa nel delitto doloso.

Inoltre, occorre precisare che, il nostro ordinamento tende ad escludere il concorso colposo nei casi di pericoli derivanti dalla propria condotta negligente, come ad esempio si esclude la cooperazione del cacciatore che, imprudentemente lascia il suo fucile incustodito e un altro soggetto se ne serve per cagionare la morte di un'altra persona.

La sola prevedibilità in questo caso non permette di qualificare come colposo il comportamento messo in atto dal cacciatore.

Altra questione è quella dell'agente provocatore ovvero di colui che al fine di far scoprire gli autori dei reati simula un accordo con questi ultimi.

L'agente provocatore può essere considerato responsabile penalmente solo se ha voluto realmente provocare quel determinato evento accettandone quindi il rischio, Contrariamente non può essere punito in mancanza di dolo qualora avesse agito credendo che il reato non si sarebbe commesso, eventualmente potrebbe rispondere di colpa qualora il reato sia previsto anche come colposo.

Per quanto riguarda invece il ruolo degli agenti provocatori intesi come ufficiali di polizia che agiscono con il fine di mascherare le organizzazioni criminali o reprimere altri crimini occorre precisare che in questi casi le loro azioni vengono racchiuse in ipotesi speciali quali l'adempimento di un dovere (art, 55 c.p.) e pertanto non punibili.

CAPITOLO 3

LE CIRCOSTANZE DEL CONCORSO

Prima di parlare delle circostanze del reato occorre specificare che il nostro ordinamento distingue i reati semplici dai reati circostanziati, la differenza si rileva ai fini della determinazione della pena.

I reati semplici sono quei reati caratterizzati dagli elementi essenziali affinché si determini la fattispecie: il fatto tipico e antiggiuridico e il nesso psicologico.

Il nostro Codice penale però, prevede altri elementi che possono o non essere presenti nel reato e vengono denominati accidentali, nel loro insieme compongono la fattispecie delle circostanze del reato.

Le circostanze possono essere attenuanti e quindi prevedono una diminuzione della pena, e aggravanti per cui si è previsto un inasprimento della pena suddetta.

La definizione di reato circostanziato quindi si definisce come il reato che oltre a prevedere il fatto antiggiuridico stabilito dalla legge, è composto da altri elementi, estranei a quelli presenti nella norma, che possono suddividersi in attenuanti ed in aggravanti.

Oltre alle circostanze di cui abbiamo solo fatto un breve accenno distinguibili in comuni e speciali, possiamo distinguere le circostanze del concorso di persone, le quali possono essere aggravanti e trovano riscontro negli artt.111 e 112 c.p., e attenuanti ai sensi dell'art.114 c.p. applicabili solo nei casi in cui il reato sia commesso in concorso eventuale di persone.

3.1. Circostanze aggravanti nel concorso di persone

Le circostanze aggravanti sono previste dagli articoli 111 e 112 c.p.

La prima norma citata riguarda un'ipotesi speciale di aggravante in quanto prevede un caso di autore mediato. La norma stabilisce infatti che “Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata”.

In questo caso troviamo un soggetto, l'autore mediato, che ha utilizzato come strumento un altro soggetto che non può essere punito perché non imputabile, come ad esempio un

minore di 14 anni o persona inferma di mente o perché non punibile come, ad esempio, chi gode dell'immunità o altri casi previsti dalla legge.

La circostanza prevista dall'art. 111 è obbligatoria.

L'aumento di pena è previsto sulla base dell'art. 64 c.p. secondo cui qualora non sia prevista dalla norma la quantità dell'aumento questa deve raggiungere fino ad un massimo di un terzo della pena prevista.

L'art. 111 ha subito delle modifiche nel tempo con il D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L.12 luglio 1991 n.203 e successivamente con il D.L. 31 dicembre 1991 n. 419, convertito in L. 18 febbraio 1992 n.171 che ha inasprito la ratio dell'aggravante aumentando la pena di un terzo nei casi in cui per il reato commesso sia previsto l'arresto in flagranza e fino alla metà nel caso in cui il soggetto che si è avvalso della persona non imputabile o non punibile ne sia il genitore o il tutore legale.

Entrambe i decreti nascono dall'esigenza di impedire alle organizzazioni criminali di servirsi di ragazzi molto giovani per commettere i reati da loro commissionati evitando quindi di essere puniti. Nasce quindi da un'esigenza sociale affinché ogni crimine venga giustamente punito.

Oltre a questa forma di aggravante esistono altri casi di aggravanti obbligatorie previste per il reato doloso dettate dagli art. 112 e sono:

1. “se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti”. In questo caso non occorre che tutti i partecipanti siano imputabili o punibili sul piano oggettivo e non soggettivo come nell'articolo 111 c.p., appena esaminato;
2. “chi, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”. Questo comma distingue tre figure:
 - a. Il **promotore**: l'ideatore del reato, colui che ha coinvolto psicologicamente altri a commetterlo;
 - b. L'**organizzatore**: chi organizza il piano ideato, coordinando mezzi e persone;
 - c. Il **direttore**: figura residuale ed eventuale che guida o amministra tutti i soggetti coinvolti.

3. “chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persona ad esso soggetto”. In questo caso vi è una forte rapporto di coazione psicologica in cui una persona è soggetta alla volontà dell’altro per via di un rapporto di subordinazione, questo può essere di ogni tipo anche nei rapporti familiari o di natura privata oltre che a quelli di natura ufficiale. Affinché si possa dar vita a questa fattispecie occorre che il soggetto faccia nascere nell’altro l’intento criminoso e non che ne rinforzi uno già esistente.
4. “chi fuori del caso preveduto nell’art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni 18, o una persona in stato d’infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza”.

La ratio che distingue questo comma dall’art. 111 è proprio la presenza o meno dell’imputabilità che deve essere presente nel concorrente. Per deficienza psichica invece si può intendere la vecchia, o la *rusticias*, o la deficienza intellettuale congenita ecc.

Anche in questo caso come nell’art. 111 vi è stato un inasprimento della pena riguardante l’arresto in flagranza per cui la pena viene aumentata di un terzo rispetto alla pena prevista, e di due terzi per il caso in cui uno dei concorrenti sia il genitore della persona che ha partecipato al reato.

Nel reato colposo invece sono previste le aggravanti nei casi in cui sia stato determinato nella cooperazione:

1. Una persona non imputabile o non punibile;
2. Un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica;
3. Persone soggette alla propria autorità, direzione o vigilanza.

Gli inasprimenti ulteriori dettati dai Decreto-legge prima esaminati e convertiti in Legge non sono previsti per il reato colposo, in questa fattispecie, il codice di procedura penale non prevede l’arresto in flagranza.

3.2. Circostanze attenuanti nel concorso di persone

Le circostanze attenuanti, previste dall’art. 114 c.p., possono essere applicate sia nei casi dei reati dolosi che colposi e sono di due tipi. La loro applicazione è a discrezione del giudice in quanto eventuali e non obbligatorie come nei casi delle circostanze aggravanti.

Il primo caso di circostanza attenuante è quella denominata di “**minima partecipazione**” secondo cui “il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato può diminuire la pena”.

Capire cosa si intende per minima importanza non è semplice, di fatti si può pensare che più che sulla attitudine criminale del soggetto, si deve porre importanza sulla sua partecipazione nella preparazione ed esecuzione del reato che per l’appunto deve essere minima, non si può invece pensare che la minima partecipazione includa l’azione agevolatrice per l’esecuzione o eccitamento altrui alla commissione del delitto perché il dettato stesso della norma parla di minima importanza e non di secondaria importanza.

Secondo alcuni giuristi di fatti la minima importanza va ravvisata nel concetto che il concorrente che pone la minima azione può essere facilmente sostituito con un’altra persona o addirittura può essere sostituito completamente da una diversa organizzazione dei compiti tra i partecipanti.

Questo tipo di attenuante non può essere concessa quando ricorrono le aggravanti stabilite dall’art. 112c.p.

L’altro caso di attenuante può essere concesso “per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112”.

In questo caso si parla di un elemento soggettivo, rapportato alla istigazione e la si può spiegare quindi con la minima resistenza psichica poiché il soggetto è spinto alla commissione del reato da una persona che esercita su di lui un potere di autorità, di direzione o di vigilanza.

Altra circostanza di attenuante speciale è prevista dall’articolo 116 poiché non è possibile configurarsi nemmeno la minima partecipazione nel caso di un reato che non è stato voluto e dall’art. 117 che prevede il mutamento del titolo del reato. di questi due casi specifici però parlerò più avanti.

3.3. La disciplina delle circostanze del reato nel concorso di persone

Il regime delle circostanze aggravanti ed attenuanti nel concorso di persone è previsto nell’art. 118 c.p.

Il problema che si pone è come applicarle e se applicarle a tutti i partecipanti o solo ad alcuni di loro. Prima dei decreti Legge sopra menzionati, questo dilemma veniva risolto in base al criterio di distinzione delle circostanze oggettive e soggettive previsti dall'art. 70 c.p. in base a quanto disposto da questa norma le circostanze oggettive potevano essere estese a tutti i partecipanti, mentre invece le circostanze soggettive non potevano essere estese a tutti i concorrenti tranne per il caso in cui una delle parti avessero "agevolato" l'esecuzione del reato.

La disposizione odierna non permette di estendere le categorie delle circostanze a tutti i partecipanti ma ne viene valutata l'applicazione in riferimento al singolo concorrente a cui si riferiscono. Tale modifica è stata introdotta dalla novella inserita con la l'articolo 3, L. 7 febbraio 1990, n.19.

Le circostanze soggettive continuano a non essere estensibili e sono quelle che riguardano la persona del colpevole, i motivi a delinquere, l'intensità del dolo ed il grado della colpa, possono invece essere estese le circostanze soggettive inerenti alle condizioni o alle qualità personali del colpevole o i rapporti tra il colpevole e la parte offesa.

Quest'ultimo elemento, ovvero quello che riguarda i rapporti tra il colpevole e l'offeso, possono essere estesi a tutti i partecipanti del reato ma fanno eccezione i casi in cui tali rapporti si qualificano come motivazione per delinquere o sia rilevante come circostanza.

Le circostanze attenuanti, quindi, possono essere estese sempre a tutti i partecipanti grazie al principio del *favor rei*, le circostanze aggravanti invece, potranno essere applicate solo se conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

CAPITOLO 4

LE VARIANTI DEL CONCORSO DI PERSONE

Il nostro Codice penale prevede per la fattispecie del concorso anche due situazioni anomale che appartengono sempre alle categorie delle attenuanti.

4.1. Il reato diverso da quello voluto da almeno uno dei concorrenti

Fino ad ora abbiamo esaminato il concorso di persona come una unità univoca di intenti di più persone nella commissione di un determinato reato.

Ma, mentre quando si commette un reato da soli si conoscono le azioni che si andranno a compiere, si conoscono le conseguenze delle azioni individualmente commesse e si possono ipotizzare gli scenari diversi che ci si potrebbero prospettare di fronte, cosa succede, invece, nel caso in cui a commettere un reato siano più persone e uno o più soggetti commettono delle azioni che non fanno parte del “piano” concordato precedentemente e portano quindi a conseguenze diverse rispetto a quelle previamente volute da tutti?

I criminalisti hanno molto discusso su questa ipotesi prevista dall’art. 116 c.p. il quale dispone che “Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.

La prima questione che emerge è quella riguardante la legittimità costituzionale in riferimento all’art. 27, primo comma, Cost., la questione sollevata infatti riguardava il fatto che, proprio perché il reato così come si era definito poteva non essere voluto, poteva sembrare rientrare nei casi di “responsabilità per fatto altrui” anziché rientrare in una delle fattispecie del concorso di persone.

La Corte costituzionale investita della questione decise di ritenere infondata la questione di legittimità poiché seppur nelle interpretazioni successive all’entrata in vigore del Codice penale si tendeva rigorosamente ad affermare che all’art. 116 fosse unicamente collegato il nesso di causalità materiale, fu evidente che l’applicazione della sola componente oggettiva portava a gravi conseguenze anche sul piano della pena.

Proprio per questo motivo si manifestò la volontà di riconoscere oltre alla responsabilità oggettiva anche una responsabilità psichica “concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza.”¹⁵

È quindi evidente come la Corte costituzionale ponga un accento importante sulla presenza di una componente psichica intesa come la capacità del concorrente di pensare e quindi di prevedere che determinati fatti compiuti in un determinato modo possono portare a scenari diversi rispetto a quelli per cui si decide di agire.

Posso quindi concludere dicendo che la responsabilità di un soggetto che commette un reato diverso sussiste nel caso in cui sia presente:

- Un nesso di casualità;
- La prevedibilità e la sua inevitabilità.

Per quando riguarda questo ultimo punto possiamo distinguere due tipi di prevedibilità:

- Prevedibilità in astratto: deve costituire il “logico sviluppo”¹⁶ del fatto illecito preventivamente concordato e deve quindi essere conforme alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice; ad esempio “il palo” risponderà di rapina nel caso in cui il reato sfoci nel reato più grave (di rapina) ma non di violenza sessuale nel caso in cui il concorrente che è entrato per fare il furto decida di usare violenza sessuale su una delle vittime presenti nell'abitazione.
- Prevedibilità in concreto: in questo caso invece, seppur i concorrenti hanno utilizzato la dovuta diligenza, non possono comunque prevedere l'evento che si è poi concretamente sviluppato.

La Corte costituzionale ha così portato a prevedere che nell'art. 116 si possa avere una responsabilità “anomala”, considerando la prevedibilità dell'evento diverso, come un atteggiamento colposo, seppur il reato venga poi addebitato a titolo di dolo.

Con la successiva sentenza del 1988 n. 364 si andarono a delineare tre requisiti per la configurazione del concorso anomalo quali:

¹⁵ Corte cost. 31 maggio 1965 n 42.

¹⁶ F. Mantovani, Diritto Penale, parte generale, pag. 532

- L'adesione del concorrente ad un reato concordato e quindi voluto;
- La commissione di uno dei concorrenti di un reato totalmente diverso rispetto a quello voluto ma che non poteva essere previsto e di cui non se ne poteva accettare il rischio relativo al suo possibile avvenimento;
- L'esistenza di un nesso casuale e di un nesso psicologico fra l'azione compiuta dai concorrenti precedentemente accordati ed il diverso reato, diverso, commesso da uno dei concorrenti il quale però poteva prevedere il "logico sviluppo" a seconda delle azioni svolte e dei fatti umani che hanno portato all'evento finale.

Come ultima cosa, possiamo dire che l'art. 116 si applica tanto per il reato più grave, tanto per quello meno grave rispetto a quello inizialmente voluto, nonostante questo vi è una attenuazione della pena per coloro che il reato diverso non lo hanno voluto, tale attenuante è obbligatoria e comporta una diminuzione fino ad un terzo della pena.

4.2. *Il mutamento del titolo del reato*

Il nostro ordinamento prevede, per determinati reati, una qualifica soggettiva richiesta obbligatoriamente per il soggetto ritenuto colpevole di aver violato la norma incriminatrice corrispondente. È il caso dei c.d. reati propri, caso ad esempio del reato di peculato che viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio che si appropria indebitamente di un bene altrui.

Nel caso in cui il reato proprio venga commesso in concorso di persone, la domanda che si sono posti i giuristi è stata se si dovessero punire anche i concorrenti che non posseggono la qualità richiesta dalla norma.

La norma in esame prevede due scenari possibili, nel primo caso *l'extraneus* conosce la qualifica *dell'intraneus* per cui in questo caso il primo viene punito configurandosi la compartecipazione perfetta.

Il secondo caso, quello più discusso, è quello in cui *l'extraneus* non è a conoscenza della posizione giuridica *dell'intraneus* e quindi cosa succede in questi casi?

In questi casi, il fatto illecito viene realizzato come voluto da tutti i concorrenti "per le condizioni o le qualità personali" ma si configura con un reato diverso, tant'è vero che assumerà un titolo diverso.

Siamo di fronte ad un caso di “concorso di persone nel reato proprio di taluno dei concorrenti”¹⁷, riprendendo l’esempio prima descritto, qualora l’appropriazione indebita venga commessa da un normale cittadino su spinta di un pubblico ufficiale, il privato non risponderà di appropriazione indebita, in quanto, il reato si configura sotto il titolo del reato di peculato, reato attribuibile al pubblico ufficiale come descritto dalla norma incriminatrice.

Ad un primo esame sembrerebbe essere logico escludere *l’extraneus* dal reato in questione proprio perché non conosce la posizione giuridica *dell’intraneus* e quindi privo della conoscenza delle qualità, condizioni o relazioni che determinano il cambiamento del tipo di reato.

A conferma di questo ci viene incontro la L. 19\1990 che ha apportato delle modifiche all’art. 59 nella parte relativa alle circostanze aggravanti e la riformulazione dell’art. 118 inerente alle circostanze nel reato di persone.

Di fatti, se consideriamo che *all’intraneo* devono appartenere le condizioni, le qualità o i rapporti, e devono essere intesi come elementi costitutivi del reato proprio, *all’estraneo*, gli stessi elementi gli vengono attribuiti come aggravanti del reato non proprio, senza i quali, il reato si sarebbe realizzato lo stesso. Stando al dettame dell’art. 59 le circostanze di questo tipo devono essere poste a carico dell’estraneo solo se conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinate da colpa, per tanto qualora tale errore fosse scusabile l’estraneo non sarebbe più punibile per il reato proprio dell’intraneo perché il mutamento del titolo non ci sarebbe.

In relazione a questo punto sembrerebbe implicita l’abrogazione dell’art. 117 c.p. ai sensi dell’art. 15 Disp.prel.

Analizzando ancor meglio l’art. 117 si evince che l’articolo disponga sulle circostanze aggravanti e non sugli elementi costitutivi ma se vediamo bene le condizioni, le qualità o le relazioni potrebbero essere comunque intesi come elementi costitutivi portando quindi ad una sovrapposizione dell’art. 117 e 59.

Nonostante tutte le considerazioni fatte ad oggi l’interpretazione prevalente è quella che ritiene l’extraneus colpevole quindi nel caso in cui vi fosse un mutamento del titolo di reato, *l’extraneus* andrebbe comunque a rispondere del reato *dell’intraneus*.

¹⁷ Ramacci, (a cura di), Corso di Diritto Privato, Capitolo Sesto, Sezione Quarta, pag. 524

L'art. 117 prevede un'attenuante speciale e facoltativa per i concorrenti per i quali non sussistono gli elementi costitutivi quali le condizioni, le qualità o i rapporti che determinano il mutamento del titolo e che rispondono del reato più grave.

CAPITOLO 5

ALCUNI CASI ECLATANTI DI CONCORSO DI PERSONE

Nella nostra storia italiana molti sono i reati che si sono consumati in concorso di persone, dai più noti ai meno conosciuti. I reati che maggiormente hanno destato il mio interesse per la loro rilevanza storica, per la loro attività processuale, per la loro follia nella loro commissione sono principalmente tre, anche se l'argomento è molto più vasto di quanto andrò a rappresentare inizierò parlando brevemente dei primi due casi per poi dedicare interamente la seconda parte ad uno dei casi che ha fatto la storia nel contesto giuridico italiano avvenuto negli anni Sessanta: il caso Bebawi.

5.1. Il mostro di Firenze ed i compagni di merenda

Quando si parla di reati rilevanti, importanti, italiani ecc. non si può non citare il caso del mostro di Firenze, c'è sempre un buon motivo per citare questo caso.

Ad oggi, dopo lunghe indagini, che portarono anche alla creazione di una squadra che si occupava unicamente delle indagini sul mostro di Firenze denominata **Sam** (squadra anti-mostro), si identifica nella figura del colpevole il contadino toscano Pietro Pacciani.

Ci troviamo a Firenze tra gli anni 1968 e 1985. Per le campagne toscane si aggira quello che verrà denominato dalla stampa "il mostro di Firenze", un uomo che uccide giovani coppie a colpi di pistola, una beretta calibro 22 e ne mutila i corpi. Si arriverà alla figura di Pietro Pacciani tramite una lettera anonima fatta arrivare agli inquirenti in cui si descrive il Pacciani "non come un uomo ma come una vera e propria belva"¹⁸. A quel punto viene disposta una perquisizione in casa del Pacciani dove gli inquirenti rinvennero un album da disegno appartenente ad una delle vittime e una delle pallottole corrispondenti a quelle ritrovate sulle scene del crimine, sotterrate in giardino. Pacciani venne dichiarato colpevole, era lui il mostro di Firenze. Nel 1994 venne dichiarato colpevole e condannato a 14 ergastoli presso il Tribunale di Firenze. Il 13 febbraio 1996 venne assolto in appello, giudizio che verrà poi annullato dalla Cassazione nello stesso anno e che rimise a giudizio il Pacciani.

¹⁸ <https://www.mostrodifirenze.com/1992/05/25/25-maggio-1992-lettera-anonima-ai-carabinieri-di-sancasciano/>

Il processo non ebbe mai inizio perché pochi giorni prima della prima udienza il Pacciani venne ritrovato morto nella sua abitazione colpito da un infarto.

Il 30 giugno 1990 a seguito di una perquisizione entra nelle indagini come indagato Faggi Giovanni, di cui, il Pacciani si era segnato il nome e l'attività lavorativa su di un foglio, il quale verrà ritrovato nel 1991 durante la perquisizione in casa del contadino.

Nel 1996, vi fu un altro avvenimento, si presentarono dai Carabinieri del luogo Giancarlo Lotti insieme a Pucci Fernando, i quali dichiarano di avere delle informazioni sul Mostro di Firenze.

Pucci Fernando non venne mai considerato, anche dalla corte, coinvolto dei duplici omicidi, ma anzi successivamente nell'ultima sentenza di Cassazione, nella premessa, si affermò che gli venne attribuito il merito di avere un “notevole e raro senso civico nel proporre al Lotti di recarsi immediatamente dai CC.”¹⁹

Entrambi dichiarano di sapere chi aveva commesso gli omicidi indicando i responsabili nelle figure di Pacciani, Vanni e Faggi, in più il Lotti si autoaccusò di aver partecipato lui stesso ad otto dei dieci delitti commessi fino a quel momento e precisò che il Faggi era coautore dei delitti avvenuti in località Scopeti e Bartoline di Calenzano.

Ai tre vengono formulate le imputazioni di concorso in omicidio aggravato continuato, concorso in vilipendio continuato di cadavere, concorso in detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, porto abusivo di armi da punta e da taglio e associazione a delinquere.

Il 24 marzo 1998 il Faggi viene ritenuto dalla corte di assise di Firenze, innocente per non aver commesso i fatti, e condanna invece il Vanni alla pena dell'ergastolo e il Lotti alla pena di anni trenta.

In questo intrighatissimo caso a cui ho dedicato solo una brevissima introduzione e che merita sicuramente molta più attenzione sia il Vanni che il Pacciani si dichiareranno sempre innocenti fino alla fine dei loro giorni.

5.2. L'omicidio Varani, una notte di pura follia.

L'omicidio Varani è un caso che mi ha completamente sconvolta, sia per la sua efferatezza che per gli avvenimenti che si sono susseguiti dopo.

¹⁹ Cass. Pen., sez. I, 26 ottobre 2000, pag.3

È il caso che mi ha spinto ad interessarmi al funzionamento del concorso di persone e alla sua applicazione, e che mi ha permesso di domandarmi se ci fossero stati già dei casi in cui i due criminali, si fossero accusati a vicenda. Tanto è vero che una testata giornalistica aveva paragonato il caso Varani al caso Bebawi²⁰.

Vediamo ora cosa successe, in breve, in quella famosa notte tra il 4 e il 5 marzo 2016.

“In data 05/03/2016, alle 18.50, giungeva sulla linea telefonica del nostro Comando una telefonata da parte della Centrale Operativa di Roma, con la quale venivamo informati che in via Verdinois n. 6 vi era una persona, qualificatasi come un avvocato, Andreano Michele, il quale richiedeva il nostro intervento poiché un suo assistito, di nome Foffo Manuel, si era reso responsabile di un probabile omicidio.

*Carabinieri Andrea Zaino e Alessio Gisolfi
Comando di Roma Prenestina”²¹*

È in questo modo che inizia tutta la vicenda che vede protagonisti da una parte, Manuel Foffo, e Marco Prato, colpevoli di aver commesso una vera e propria mattanza, dall'altra parte la vittima, Luca Varani.

Manuel Foffo, invita Marco Prato nella sua abitazione in via Iginio Giordani 2, per fare una “chiusa”²². I due consumeranno droga e alcol per tre lunghi giorni senza distinguere il trascorrere del tempo, senza più riconoscere dove finisce il giorno e dove ne inizia un altro.

Marco Prato ad un certo punto insiste affinché Manuel chiami qualcuno da far venire a casa, per far “stemperare”²³ la situazione che si era venuta a creare. Manuel, infatti, pressato dalle molte domande insistenti che venivano fatte da Marco aveva iniziato a confidargli strane fantasie, si inizia a parlare di stupro, di sesso violento ed in più Manuel inizia anche a parlare del difficile rapporto con il padre, che da sempre gli aveva scatenato forti emozioni di rabbia e collera.

²⁰ L'articolo era stato messo a disposizione online da una testata giornalistica previo abbonamento ma al momento della stesura della tesi non è più disponibile. Nell'articolo si paragonava il caso Varani al caso Bebawi proprio perché, i due indagati si accusavano l'uno con l'altra di aver commesso l'omicidio.

²¹ Lagioia N., La città dei vivi.

²² Nel gergo romanesco la chiusa è una festa fatta in casa in cui si portano e si consumano abbondanti dosi di droga e alcol così da non dover uscire fuori e farsi vedere strafatti.

²³ Lagioia N., La città dei vivi,

In quei tre giorni si susseguiranno altre persone all'interno della abitazione, Alex Tiburtina, Damiano Parodi e infine Luca Varani.

Il primo ad arrivare in Via Iginio Giordani è Damiano Parodi al quale Prato sottrae, senza farsi scoprire, il bancomat per acquistare altre quantità di droga. Successivamente viene chiamato Alex Tiburtina – Alex Quaranta, ex pugile – il quale accetta l'invito di Manuel e si reca a casa di Foffo soprattutto per dormire visto che in quel periodo non ha più una casa.

La situazione però appare subito strana, Marco Prato si è travestito da donna, ha una parrucca blu elettrico e un vestito panterato, Alex si accorge subito che c'è qualcosa che non va, Prato infatti insiste perché Alex beva un cocktail preparato da lui ma non appena questo lo assaggia sente un sapore strano, forte.

A questo punto Alex prova a dormire un po' sul divano della casa ma immediatamente Prato inizia un confuso approccio sessuale che infastidisce molto il pugile che decide di andarsene. Decisione che probabilmente gli salverà la vita.

Da lì, Marco Prato e Manuel Foffo decidono che vogliono far del male a qualcuno e per questo usciranno anche in macchina alla ricerca della giusta vittima ma non trovando nessuno decidono di ritornare a casa e riprovare nuovamente a cercare nelle loro rubriche telefoniche.

Prato contatta Luca Varani e lo invoglia a venire a casa offrendogli 150,00 €. Luca accetta, ed entra in casa di Foffo alle 09.20 del 04 marzo e non ne uscirà più vivo. Verranno inferti sul suo corpo numerosi colpi con coltello e martello.

Ritornando al motivo per cui parlo di questo caso è proprio perché i due, nonostante riferiscano entrambi la loro colpevolezza nell'uccisione di Luca Varani, si accuseranno a vicenda su chi ha realmente cagionato la morte di quest'ultimo.

Infatti, mentre Manuel Foffo dichiara di aver inferto la maggior parte dei colpi, accusa Prato di aver inferto il colpo fatale al petto, viceversa Prato accusa Foffo di aver inflitto tutti i colpi sul corpo di Varani e di averlo solo aiutato in un tentativo di strangolamento della vittima che però non ne cagionava la morte.

Secondo gli atti processuali entrambi hanno toccato le armi del delitto e quindi entrambi hanno causato la morte del giovane Luca.

La mattina del 06 marzo presso il comando dei carabinieri di piazza Dante il pubblico ministero Francesco Scavo contesta a Foffo “il concorso in omicidio aggravato unitamente a Marco Prato”²⁴.

Manuel Foffo richiede il rito abbreviato, viene condannato a 30 anni il 21/02/2017, sentenza confermata in Cassazione il 3/07/2019.

Marco Prato invece decide di essere processato con il rito abbreviato, processo che non avrà mai inizio perché Prato viene trovato suicida nella sua cella pochi giorni prima dalla prima udienza.

²⁴ Lagioia N., La città dei vivi

PARTE II

CAPITOLO 1

IL CASO BEBAWI

Siamo in una Roma diversa rispetto a quella in cui viviamo oggi, una Roma che io posso solo immaginare in bianco e nero, immaginandomela con nuvole di fumo che si alzano dalle porte dei locali quando vengono aperte per far entrare qualcuno, uomini vestiti di tutto punto e con i capelli impomatati all'indietro, donne vestite sempre con le gonne e con i tacchi, sempre ben pettinate e truccate.

C'è il boom economico, si respira un'aria di spensieratezza e di divertimento.

È la Roma della “dolce vita”. Via Veneto che ne rappresenta il fulcro pullula di alberghi di lusso e di locali aperti fino al mattino.

Nei bar discutono intellettuali della grandezza di Moravia, Pasolini e tanti altri, insomma, Via Veneto è il “salotto del mondo”²⁵

È un tipico e freddo lunedì mattina come tanti altri nel lontano 1964, gli strilloni gridano le notizie del giorno, gli uomini e le donne si recano al lavoro, c'è però qualcosa di strano per quelle vie anche se a prima vista non si riesce a comprendere bene cosa esso sia.

In Via Emilia c'è una Mercedes grigia, con la targa tedesca e gli interni rossi in pelle parcheggiata in malo modo, con il muso che esce appena dalla strada, sembra quasi che il suo proprietario debba scappare via da un momento all'altro per andare chissà dove.

La segretaria di uno degli uffici di via Emilia sta arrivando al civico 9, apre il portone, sale le scale in fretta, è da giorni che nessuno riesce a sentire il suo principale e si sta proprio chiedendo dove fosse andato, prende le chiavi per aprire la porta, nota che la porta è chiusa con il meccanismo, infine apre le porte degli uffici della Tricotex.

Entra e si dirige verso la segreteria, la sua postazione, posala borsa, apre le finestre, insomma, tutto rientra nella normale routine quotidiana, tranne l'assenza ingiustificata del presidente; bisogna chiamare qualcun per avere informazioni ma per farlo occorre

²⁵ <https://www.turismoroma.it/it/pagina/la-dolce-vita>

andare a prendere la sua agenda. Si dirige a passo sicuro verso l'ufficio del capo, è buio nella stanza, la luce entrava appena, riesce a notare su una sedia un cappotto, sulla scrivania gli occhiali, qualcosa non torna, si gira per tornare indietro e solo in quel momento si accorge di una macchia sul pavimento che si trasforma nella figura del suo capo esanime.

La segretaria a quel punto urla a gran voce, il portiere accorre in aiuto di quelle grida spaventose ma non può far altro che tornare indietro e correre a chiamare la polizia.

In Via Lazio 9, a pochi passi da Via Veneto è stato commesso un altro crimine, nemmeno un anno prima infatti, in via Emilia, un'altra traversa lì vicino, una giovane donna era stata uccisa. Questa volta la vittima è un uomo di origine egiziana, Farouk Chourbagi.

1.1. La Vittima

Farouk Chourbagi è un giovane di origine egiziana, ventisette anni, figlio di un importante imprenditore e politico egiziano, Mohammed Sohubi El Chourbagi. Presidente della Tricotex un'azienda che si occupa di import export tessile, possidente della Italmatch, un'azienda produttrice di stuzzicadenti e l'Investur, una società che investe sui terreni.

Nel 1961 svolge i suoi studi universitari in economia in Inghilterra più precisamente ad Oxford, poi vive per un periodo in Svizzera ed infine si trasferisce in Italia.

Il padre gli ha donato un'ingente somma di denaro con i quali riesce ad avviare i suoi affari e lo zio lo presenta e lo introduce negli ambienti importanti.

Di Farouk le notizie che ci arrivano oggi, sono frammentarie ma ci permettono di farci un'idea abbastanza delineata dell'individuo di cui stiamo parlando. La descrizione che possiamo farne è quella di un ragazzo brillante, un bell'uomo, sempre circondato da belle ragazze, tra i primi ad essere invitato nei saloni delle feste della "Roma bene", arrogante esattamente in linea con la sua giovane età, amante delle macchine tanto è vero che ne possiede tre, tutte Mercedes.

Insomma, Farouk non si fa mancare niente, si gode il suo potere e la sua giovinezza.

Il giovane intrattiene molte relazioni, la sera del suo omicidio ha infatti appuntamento con un'altra nota donna: Patrizia De Blank.

Fu proprio l'amore a trasformarlo nella vittima perfetta.

1.2. 20 gennaio 1964

In via Lazio sono accorse tantissime persone, folle di curiosi e gli uomini della polizia. I primi che vengono sentiti furono la signora Isabella Luparelli, abitante dell'appartamento sotto l'ufficio dove era avvenuto l'omicidio e il portiere Simoni Aldo.

Luparelli Isabella: “Mentre ero nella mia camera da letto a pregare, tra le 18.15 e le 18.30, ho sentito un tonfo, come di un corpo che cade pesantemente per terra, poi due grida, chiaramente di donna, e basta. Solo questo: un tonfo e le grida, nessun colpo di pistola. Non erano grida d'aiuto, ma grida di una donna spaventata per qualche fatto grave. La mia stanza è sotto quella di Chourbagi. Gli strilli provenivano da quella stanza. Allora mi sono affacciata e ho richiamato l'attenzione del portiere Simoni, che si trovava nel cortile. “Aldo,” ho detto “ma che fanno qui sopra? Qua si sentono botti, strilli, rumori.”

Il portiere Simoni: «E certo che stavo nel cortile, dottò! Li strilli l'avevo sentiti pur'io, allora me so' affacciato, ma nun jo dato peso. Questi strillavano sempre! E nun se avesse capito niente, sarebbero stati egiziani. Comunque, so' stato un po' in cortile e sa che ho visto? S'era accesa la luce dell'ufficio dell'arabo e poco dopo anche quella della stanza vicina. Ho sentito pure la voce der Chourbagi che era solito gridà ar telefono. Me ricordo che erano le sei e un quarto perché mi' moje m'ha chiesto l'ora per ritirà degli occhiali al negozio. Ste' donne nun portano l'orologio e poi te massacrano ogni secondo. Comunque, poi gnente, silenzio e so' rentrato a casa, dottò.”

I tempi vengono confermati anche da Enrica Volpe e Vera Paolini, che lavorano nel laboratorio di sartoria davanti al palazzo e che affermano di aver sentito degli spari, una delle due al momento dell'omicidio guardava di continuo l'orologio, in attesa di una telefonata importate e quindi riesce ad affermare con esattezza l'ora.

Farouk, dopo essere passato a casa velocemente, in via Savastano 7 all'incirca verso le 17.20,²⁶ si reca presso il suo ufficio alle 17.30, a vederlo è sia il portiere Simoni, che il benzinaio Ercole Cesarini. Poco dopo effettua una telefonata, infatti verso le 17.40 quando una sua ex, tal Elisabetta Tizerin, lo chiama il telefono risulta occupato.

L'ora della morte, oscilla tra le 18 e le 18.30.

²⁶ Testimonianza resa da Mustapha Demerdache, coinquilino di Farouk, il quale sostiene di vederlo uscire di casa in quell'ora

Il medico legale ad un primo esame constata che le ferite sono 4, tutti colpi da arma da fuoco, uno all'altezza dell'emitorace, gli altri 3 alla testa, la pistola risulta essere di piccolo calibro una 7.64 ma in più sembra essere stato colpito da dell'acido sul volto.

Chi può essere stato a togliere la vita ad un personaggio come Farouk in quel modo, ha forse dei nemici?

Un altro elemento singolare in questa vicenda è quella della porta dell'ufficio in via Lazio, infatti, questa aveva uno strano meccanismo di chiusura, questo perché Chourbagi era solito dimenticarsi le chiavi e perciò il portinaio si era dovuto inventato un modo per chiudere la serratura del tutto particolare.

Nel fascicolo del sopralluogo viene spiegato minuziosamente questo meccanismo:

“Internamente, al bottone posto all'estremità del mandante della serratura centrale, è legato un pezzo di spago il quale, se fatto passare sopra il nottolino di arresto del mandante medesimo e nella fessura tra il battente e il controbattente, rende possibile, dall'esterno, tirandolo, l'abbassare del nottolino di arresto, che, bloccando il mandante, consente il contemporaneo scorrimento dello stesso nell'apposita piastra di alloggiamento. Tale operazione serve a ottenere la chiusura della porta senza far uso della chiave.”

Questa particolarità non è nota a tutti ma solo a coloro che frequentano assiduamente l'ufficio o che lavorano lì motivo per cui questo piccolo particolare viene subito considerato come un indizio.

Le indagini velocemente conducono quasi subito in direzione di una donna che era stata l'amante di lui, una storia travagliata, fatta sì di amore ma anche di litigi, di graffi, di urla, di minacce fino a far arrivare Farouk a porre la parola fine.

La signora in questione è una certa Gabrielle (detta Claire) Ghobrial coniugata Bebawi. Sia la segretaria, che la famiglia di Chourbagi dichiarano che senza ombra di dubbio l'unica che avrebbe potuto volere la morte di Faoruk è lei, dicono di lei che è una donna pronta a far tutto, ossessionata da Farouk, gelosa e quindi mossa da uno “stato d'animo d'ira ribollente e feroce”²⁷

La segretaria, inoltre nella sua deposizione dichiara che aveva sentito l'ultima telefonata che i due si erano fatti e che c'era stata l'ennesima lite, a quel punto il suo principale le

²⁷ F. Caringella, *Il delitto della dolce vita* Milano, Mondadori, 2020, Ebook ISBN 9788835704522

aveva ordinato di non passarle più telefonate della Signora Bebawi e di dirle che era partito per Milano in più le chiedeva di mandarle al più presto l'espresso che le consegnò. È il comandante Scirè che decide che bisogna trovare questa donna, forse è lei la colpevole.

Ma chi è questa donna, chi è questa Gabrielle Bebawi?

1.3. I Bebawi

Gabrielle Philips Ghobrial nasce il 30 giugno del 1933²⁸ in Cairo, figlia di Mourad Ghobrial, un ingegnere egiziano che lavora alla manutenzione del canale di Suez e da una donna olandese di origine polacche, Estelle Philips.

Ha un'infanzia serena, ma il lustro e la ricchezza che crescono in quell'epoca nella città natale influenzano molto, il suo interesse per la ricchezza e lo sfarzo, spinta anche dai genitori, che la educano "all'europea" facendole studiare anche il francese, loro aspirano per la figlia ad un futuro ricco e prospero.

Proprio per questo all'età di quattordici anni, nel 1947 si sposa con Youssef Bebawi, ventuno anni, egiziano, nato a Salamout il 24 aprile 1926, importante imprenditore nel settore del cotone, potente e ricco, lei giovanissima e bella, lui se ne innamora immediatamente. Claire vede realizzarsi tutti i suoi sogni di agi e splendori ignara di ciò che le prospetta il futuro. La cerimonia viene celebrata con un rito cristiano copto. Dalla loro relazione nacquero tre figli: Mourad, Nadine e Sharif.

La situazione al Cairo però si fa sempre più pericolosa, Farouk, il re, viene esiliato e viene istituita la Repubblica di Nasser, Bebawi decide che è meglio andarsene da lì e di trasferire i suoi affari all'estero, così partono e si fermano prima in Libano, poi in Svizzera ed infine Youssef prende la decisione di trasferire la famiglia nella tranquilla città di Losanna.

Per Claire è troppo. Lei, non è la tipica donna del tempo, "obbediente" al marito e dedita alla vita familiare, a Gabrielle piace viaggiare, piace lo sfarzo, ha bisogno di emozioni, di stimoli, il marito non c'è mai e questa vita diventa per lei una prigionia.

²⁸ La Bebawi ha sempre mentito sulla sua età è per questo che molte fonti riportano come anno di nascita il 1928, anche la prima sentenza porta un'altra data ancora rispetto alla sua vera data di nascita

Nonostante questo Youssef rimarrà fino alla fine follemente, è proprio il caso di dirlo, innamorato di lei.

1.4. Uno sguardo e poi...

È in questa noia che Chourbagi trova terreno fertile per farsi amare dalla bella Gabrielle. Il loro incontro avviene in una calda mattina di luglio del 1961, Gabrielle accompagna il marito all' hotel De Rhône di Ginevra, nel quale si deve incontrare con il ministro del Tesoro Sohubi El Chourbagi, è proprio lì che incontra per la prima volta Farouk, figlio dell'ospite atteso da Yossef.

Claire vuole andare a Parigi, lui glielo aveva promesso ma, come spesso succedeva, un altro impegno lavorativo gli impediva di accompagnarla, allora un po' per questo un po' per la curiosità di passare del tempo con il giovane affascinante incontrato il giorno prima che Gabrielle decide di accettare l'invito dei due egiziani, anche loro vanno a Parigi e la possono accompagnare.

È un viaggio lungo in macchina, normalmente sarebbe considerato estenuante, ma non per i due che con gli sguardi fugaci iniziano a parlarsi d'amore.

Faourk si innamora follemente, lei però non ricambia subito il sentimento, è una donna razionale, deve calcolare il prezzo delle sue scelte.

I due passano da un amore platonico, fatto di corteggiamento e di paure ad un amore forte, privo di ogni prudenza, viaggiano, si incontrano a Losanna, lui le fa vivere e conoscere ciò che c'è di più bello, soprattutto a Roma, si scrivono, sono gelosi l'uno dell'altro, fino a quando il 30 dicembre 1962 lui le chiede finalmente di diventare sua moglie, nonostante l'assoluta contrarietà della famiglia di Farouk.

Lei però, con grande sorpresa di lui, lo rifiuta. È una donna sposata si giustifica lei.

Il 20 luglio del 1963, dopo aver fatto comprendere alla Bebawi le sue intenzioni e dopo aver condiviso ormai da tempo la passione carnale, Farouk le scriverà in una lettera ripetendo per 87 volte le parole "ti amo" e concludendola con un "ti amo svisceratamente".

Come ogni tradimento però, prima o poi viene allo scoperto.

E proprio questo accadde. Youssef scopre l'amore proibito della moglie, il passo successivo è quello di capire cosa fare.

Lui la vuole ancora, lei no, il divorzio per un cristiano copto è considerato una vergogna, la situazione però è diventata pesante ogni giorno di più.

Un amico del Bebawi, non che avvocato, gli suggerisce una via di fuga, convertisti e diventare mussulmano così da poter ripudiare la moglie, inoltre, ripudiandola e quindi non divorziando, può riprendersela quando vuole in futuro.

Grazie a questo consiglio, Youssef si converte il 5 marzo e ripudia la moglie il 25 dello stesso mese, nonostante questo i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto.

Pochi giorni prima però, precisamente il 20 febbraio del 1963 il Bebawi scrive una lettera a Farouk.

Farouk, ti può interessare sapere che sono pienamente al corrente della relazione disgustosa che continua tra mia moglie e te. Trovo orribile che un ragazzo della tua età scenda così in basso da insidiare una donna che è pure più anziana. Particolarmente odioso è il fatto che io ti ho considerato sul principio un amico di famiglia. Tu sei uno sporco ragazzo degenerato. Non c'è voluto molto perché io scoprissi questo. Mia moglie non rimarrà oltre nella mia casa. Ora è disponibile. Joussef Bebawi.

Poche ore dopo Claire scrive a Farouk un telegramma in cui informa l'amante che la situazione è diventata un disastro.

Farouk risponde il giorno dopo, il 21 febbraio:

Questa è la seconda lettera che ti scrivo in due ore. Non posso agire, non posso lavorare, non posso respirare. Sono diventato disperato, pensieroso, incostante e nervoso. Penso al mio futuro, al mio destino, che mi appare denso di nubi. Non sono mai stato così depresso, disperato e frustrato nella mia vita. Sono di umore nero e totalmente demoralizzato.

Dopo il ripudio, Farouk il 5 maggio cerca di chiedere un ultimatum alla donna e le scrive

O resti con lui o vieni a vivere con me. Stai però attenta se scegli me, perché egli è tipo da fare qualsiasi cosa. Ci si può aspettare tutto nello stato in cui si trova.

Mentre vive tutto questo turbinio di emozioni, Faoruk che intanto si era trasferito a Roma, nel 1962 e aveva acquistato la Tricotex e viene completamente avvolto dal fascino della "dolce vita romana". Qui inizia a frequentare Patrizia de Blank, e anche altre ragazze molte delle quali saranno ascoltate come testimoni nei processi. Tutte racconteranno che

Farouk parlava di un grande amore, della gelosia, delle liti e del desiderio sviscerale di lei di volersi sposare con lui a tutti i costi.

La situazione tra gli amanti peggiora, ora è lei a cercare ossessivamente lui e lui invece le sfugge e la respinge. Le volte che si incontrano litigano sempre vivacemente, susseguono minacce e malumori. Il tempo intanto inesorabilmente passa.

Ai festeggiamenti di Capodanno tra il 1963 e il 1964 Youssef cerca di riconquistare la moglie, lei è in bilico ma l'unica cosa che riesce a pensare è quello di mettere sul piatto della bilancia i benefici di rimanere con l'uno o scappare con l'altro. Non l'amore, non c'è più spazio per quello.

CAPITOLO 2

L'ARRIVO E LA FUGA

È il 18 gennaio, la coppia atterra a Fiumicino dal volo Alitalia n.219 alle 14.50, prende una navetta che li conduce fino alla stazione Termini e alle 16.15 entrano in un Taxi che li accompagna a “La Residenza” in via Emilia alle 16.35, con loro portavano due grandi valigie chiare, un *nècessaire* femminile e una borsetta nera che il Bebawi teneva stretta a sé.

Nella stanza non c'è il letto matrimoniale, la stanza è troppo piccola così decidono di andarsene e si dirigono in direzione di viale Buozzi all'hotel Parioli, (guarda caso vicino a via Savastano, dove viveva Farouk), nuovamente anche questo hotel non va bene e tornano di nuovo in via Emilia dove prenotano la camera fino a lunedì; hanno una sola richiesta: aggiungere un letto singolo nella stanza.

Alle 17, dopo essere stati per poco nella camera, scendono alla hall e chiedono due tè, lei entra nella cabina telefonica e dopo svariati tentativi inizia a parlare con qualcuno, sembrava una telefonata normale ma subito dopo inizia ad urlare così forte che il suono delle grida arrivano fin alla reception.

Uno degli addetti, durante la deposizione, riferisce la circostanza descrivendola come strana poiché generalmente nei soggiorni precedenti la Bebawi non aveva mai telefonato in presenza del marito, anzi, attendeva sempre che lui uscisse.

Escono subito dopo la telefonata e ritornano alle 18.20 chiedendo di poter partire per Napoli.

Hanno fretta, una fretta terribile, il taxi chiamato dall'albergo non arriva, Claire allora né carca uno per strada, è in presa ad una frenesia che nemmeno gli osservatori che si trovano per la via riescono a capire, intercetta un taxi in via Ludovisi, si fa aiutare dal portiere con i bagagli e subito la coppia scappa via.

Alle 19.20 salgono sul treno per Napoli, arrivano nella località intorno alle 21, si dirigono all'hotel Royale dove cenano e pernottano, il giorno dopo fanno un giro in barca.

La sera stessa lasciano l'albergo e si dirigono nuovamente alla stazione, li aspetta il treno 815, direzione Brindisi, il giorno dopo alle 13 sarebbero partiti per Atene. Il lunedì mattina la Grecia sarebbe stata l'ultima terra di passaggio prima dell'ultima fuga a Beirut, dove non arrivarono mai.

2.1. Una fuga andata male

L'interpol invia un dispaccio in cui comunica la presenza dei Bebawi ad Atene, sono all'hotel Esperia, ed è proprio lì, la sera del 21 gennaio che gli uomini della polizia bussano, alla porta della stanza 819, trovandoci dentro la coppia.

Dopo una perquisizione viene trovata un'arma, una Smith&Wesson calibro 38 e le munizioni, l'arma, si scoprirà poi era stata acquistata il 4 gennaio del mese stesso.

Vengono condotti al comando di polizia in via Babulinas per l'interrogatorio.

Inutile descrivere la fierezza con cui la Bebawi entrò nel comando, avvolta da una pelliccia di astrakan beige che le faceva risaltare gli occhi verdi e cupi.

La prima dichiarazione la fa Claire, è abbastanza confusa tanto è vero che chiama l'albergo romano "La Resurrezione" anziché "La Residenza", un lapsus? Forse.

"Siamo arrivati lì, non vi abbiamo trovato una stanza per due, allora siamo andati all'albergo Parioli; nemmeno questo andava bene, e siamo tornati alla Resurrezione"

Alla fine degli interrogatori il marito resta in stato di fermo, la pistola appartiene a lui, lei invece può andare, è libera.

All'uscita dal comando si reca subito in farmacia, ha delle ferite sulle mani che le provocano bruciore, compra il Burnol. Dopo una cena da amici si reca nuovamente in albergo. Sola.

Mentre i greci interrogano i Bebawi, in Italia, Scirè ascolta i testimoni, uno soprattutto, il portiere dell'albergo, riferisce di aver visto Youssef intono alle 17.45 fuori dall'albergo mentre passeggiava in via Emilia e che lo aveva salutato con un sorriso, ma per quanto tempo è rimasto lì, sarebbe potuto comunque andare in via Lazio, uccidere e tornare.

A Losanna, i poliziotti effettuano una perquisizione in casa dei coniugi, al secondo piano di avenue Eglantine, al 5, e si trovarono di fronte ad una casa composta in "quattro camere da letto, cucina due tinelli e tre bagni, in un quartiere residenziale, con un bel po' di Mercedes parcheggiate per strada"²⁹.

In una delle stanze rinvennero due astucci di due pistole diverse, una calibro 38 e una calibro 7.65 che però non è stata trovata nella perquisizione in albergo anche se

²⁹Palmegiani A. – Sanvitale F., *Morte a Via Veneto storie di assassini, tradimenti e Dolce Vita*, Soveri Roma, Edizioni, 2012, pag. 148

corrisponde all'arma del delitto. La 7.65 è stata acquistata il 3 dicembre insieme alle cartucce proprio a Losanna.

La polizia elvetica fa anche un'altra importante scoperta, pochi giorni prima di quel 18 gennaio, Claire Bebawi si era recata nella sua drogheria di fiducia, vicino casa, ed aveva acquistato dell'acido.

Inoltre, una certa Lussu Arnalda, che conosce sia Farouk che Claire, rilascia importanti dichiarazioni, sia alla polizia che ai giornali.

Dichiarazioni rilasciate da Lussu Arnalda alla Polizia Cantonale di Ginevra:

Erano stati profondamente innamorati, volevano sposarsi. Poi la relazione si era guastata perché il padre di lui si era opposto al matrimonio e Joussef, d'altronde, aveva scoperto la tresca.

Farouk voleva rendersi finanziariamente indipendente, per sposare Claire. Lei era contrariata per questo ritardo, per l'opposizione al matrimonio della famiglia di lui; lui le chiedeva di pazientare e lei aveva perso la voglia di sposarlo. Claire era una donna molto nervosa ed isterica. Si picchiavano. Lei lo aveva minacciato di morte e di sfigurarlo. Oui, c'est vraie, Farouk mi raccontò di essere stato minacciato più volte dalla Bebawi, sia di morte che di essere sfigurato. Gli aveva detto che lui riteneva di poter avere tutto con la sua bellezza e che quindi meritava di essere sfigurato, mi ricordo bene. So che nell'estate 1963 lei lo graffiò davanti a tutti, in un ristorante di Londra. Invece, nel settembre '63 gli lanciò una caraffa di vino ed un bicchiere, in un ristorante di Trastevere, perché lui aveva salutato una ragazza che stava entrando. Nel novembre 1963 mi impressionò quanto Farouk fosse angosciato da questa relazione, non lo avevo mai visto così. Aveva molta paura di Claire, era stanco della loro relazione. Diceva di voler rompere con lei, ed anche lei mi diceva lo stesso con lui, ma credo mentisse perché poi Farouk mi raccontava che lei lo cercava per avere relazioni intime e che voleva sempre sposarlo. Ero molto meravigliata che lei, madre di tre bambini, li lasciasse spesso per raggiungere lui per l'Europa. Lei aveva avuto la rivelazione di cosa fosse l'amore fisico dalla storia con lui. Joussef, invece, era molto riservato e freddo, era a conoscenza della relazione tra i due ed aveva del rancore verso

Farouk ma, in quanto arabo, non lo manifestava. Col marito era divorziata dal 1963, ma continuavano a vivere insieme.

Dichiarazioni rilasciate da Lussu Arnalda al “Messaggero”:

Claire è una donna viziata e senza mezzi termini, che era stata scossa dalla passione provata con Farouk. Il marito l’aveva ripudiata, aveva divorziato per salvare l’onore, ma segretamente sperava di riaverla, visto che con Farouk le cose andavano male. Claire aveva capito di essere stata respinta dall’amante ed era rimasta a vivere col marito, che la voleva comunque e se ne era separato per orgoglio. Lei era tornata dal marito, anche se sentiva Farouk e lo voleva ancora. Ricordo che, dopo una notte tempestosa in un albergo di Ginevra, Farouk disse a Claire che tutto era finito e lei reagì con graffi e percosse. Queste liti erano ormai all’ordine del giorno, anche col marito. “Sono decisa a tutto pur di non perdere Farouk”, mi disse Claire, “anche ad uccidere o uccidermi”. E vi garantisco che Farouk mi disse che era terrorizzato dalla donna e dalle sue minacce.

Il puzzle prende forma per gli investigatori. Gli elementi ci sono tutti, la vittima, i colpevoli ed il movente. Sono stati loro, i Bebawi sono gli assassini.

CAPITOLO 3

LA RIVELAZIONE

È il 22 gennaio 1964 quando Giorgio Ciampani decreta lo stato di accusa per la coppia, con l'accusa di omicidio premeditato in concorso, aggravato dalla crudeltà. La polizia italiana spicca il mandato di cattura, ad Atena arriva intanto il commissar Sucato.

Claire Bebawi viene arrestata il 25 gennaio, il 26 chiede di parlare solo con Sucato, si dichiara nuovamente innocente afferma invece di essere a conoscenza del fatto che Farouk ha molti nemici e che quindi uno di loro può essere il vero assassino.

Dichiarazione Gabrielle Bebawi

Farouk? *Oui*, l'ho sentito il giorno prima, *c'est vraie* ma non gli avevo annunciato il mio arrivo a Roma. Aveva molti nemici, non so chi possa averlo ucciso, ma aveva ricevuto minacce da un altro uomo di cui aveva sedotto la moglie o la sorella, non ricordo. Relazione... *oui*, l'avevamo e continuava per le insistenze di lui, io no, *absolument*, mai lo avevo minacciato e quella porta di cui mi parla non sapevo come si chiudesse.

Youssef Bebawi, come Gabrielle, dichiara che il viaggio fatto a Roma è semplicemente un viaggio di piacere come tanti, niente di diverso da quelli fatti in precedenza e il fatto di aver prenotato un albergo vicino proprio a dove è stato commesso l'omicidio non è altro che una coincidenza...una strana coincidenza.

A Roma intanto viene sentito Tito Verdirosi, il taxista che aveva accompagnato la coppia:

Riconosco, nelle foto che mi mostrate, la coppia che salì a bordo del mio taxi, una Fiat 600 multipla, nel pomeriggio del 18 gennaio scorso. Salirono a Stazione Termini, alle 16.25. Arrivammo a "La Residenza" alle 16.35: scese lui, entrò, uscì e mi disse di andare all'albergo "Parioli". Quando fummo lì, cominciai a scaricare i bagagli, ma i due tornarono e mi dissero di tornare di nuovo a "La Residenza", dove arrivammo alle 17.00. Mi colpì il fatto che la corsa costava 1010 lire, ma l'uomo aveva solo 1000 lire, così fu lei ad aggiungerne ben 100 con le sue mani, senza volere il resto e fu lì che le potei osservare: non recavano alcun segno. D'altronde, in tutto questo ebbi modo di osservare bene la signora e non notai alcun segno nemmeno sul suo viso. Ne sono certo.

La domanda che si fanno gli investigatori in quei giorni, infatti, riguarda proprio le piccole lesioni che riporta la donna che sembrano essere delle abrasioni, delle scottature. Ci si chiede soprattutto se possono essere collegate al delitto, dove se le era fatte e soprattutto quando.

Zerrone, un barista che lavora al bar della stazione di Brindisi si ricordò dei due e aggiunse anche che la donna “aveva il viso butterato come il vaiolo”, ugualmente anche altri che incontrarono i Bebawi dopo l’omicidio si ricordano di questi segni sul viso e sulle mani di Claire, segni rossi, forti, vivi.

Al contrario, la donna delle polizie dei Bebawi, sostiene che la signora non aveva nessun segno, né sulle mani tantomeno sul viso prima di partire per Roma.

Alla domanda su questa circostanza Claire risponde di essersi bruciata in cucina, ma le stesse governanti smentiscono la possibilità di quanto detto proprio perché Claire difficilmente svolgeva lavori domestici in casa. Ma tutto era ancora possibile

A Napoli vengono interrogati gli inservienti dell’albergo che avevano servito la cena ai coniugi, Montanini e Maele, entrambe riferiscono e descrivono la coppia, come due persone molto tristi, preoccupate, silenziose, stanche.

3.1. Partenza per l’Italia

“Con decisione della Corte d’Appello di Atene n. 4/1964 e del ministro della Giustizia del Regno di Grecia n. 29805 del 30 marzo 1964 viene accolta la domanda di estradizione presentata dalla procura romana. I Bebawi devono presentarsi davanti ai giudici italiani. Sono accusati dei reati di omicidio premeditato pluriaggravato e di porto abusivo d’arma da fuoco.”

Il 17 aprile 1964 i Bebawi partono per l’Italia scortati da sei delegati italiani, il viaggio è lungo, arrivano in Italia il 19 aprile alle 8.45, Youssef durante una sosta in una stazione di servizio chiede un caffè, lei ha bisogno di sgranchirsi, di respirare, si lascia scappare a quel punto una frase dal tono inquietante per una nella sua posizione:

“Ormai ho deciso di affidarmi al destino. Fate di me quello che volete».”

Alle 13 i coniugi arrivano ognuno alle rispettive celle in carceri diversi, sono divisi, nuovamente, come quando stavano insieme.

Non sappiamo cosa sia successo ma nel primo interrogatorio avvenuto in Italia, Youssef fa delle dichiarazioni che lasciano tutti a bocca aperta, da questo momento che cambia tutta la storia fino ad ora raccontata.

Procura della Repubblica di Roma. Dichiarazione di Bebawi Joussef:

Quando uscimmo dall'albergo, lei mi disse che andava dalla parrucchiera, ma io vidi che prendeva un'altra direzione e la fermai, chiedendole dove stesse andando. Fu allora che mi disse che andava da Farouk, che voleva parlarci da sola, per chiudere la cosa. L'accompagnai davanti al portone, poi me ne andai. L'aspettai davanti "La Residenza", mi vide anche un portiere dell'albergo. Tornò e mi disse "I shot him" ("gli ho sparato", ndr). Risalimmo in stanza. Lei allora prese un fazzoletto dalla borsetta e intravidi la Walter 7,65: le chiesi perché l'avesse fatto e lei: "mi aveva rovinato la vita". In albergo la vidi vuotare in bagno una bottiglietta e lei mi spiegò che era vetriolo, che l'aveva buttato su Farouk per accertarsi che fosse morto. Presi la decisione di partire subito. Chiesi gli orari per la prima città che mi venne in mente, Napoli. L'arma me l'aveva sottratta lei e l'aiutai io, dopo, a gettarla nelle acque del golfo di Napoli, durante una gita in barca. Così come l'aiutai a gettare via la boccetta dell'acido, dal finestrino del treno. Ma perché ha aiutato sua moglie in tutto? Gli chiede il giudice.

Perché, pur avendola ripudiata, era la madre dei miei tre figli e volevo evitare lo scandalo.

Tutto è cambiato con queste rivelazioni. Le indagini devono seguire un altro filo, devono puntare l'occhio della giustizia su di lei.

Due giorni dopo, il 21 aprile viene chiamata dal dottor Ciampani, Claire Bebawi per il suo interrogatorio, la donna ignara di quanto accaduto giorni prima continua a dichiararsi innocente, il pubblico ministero allora le rivela quanto detto dal marito.

"Suo marito, proprio in questa stanza, meno di quarantotto ore fa, l'ha chiamata assassina. L'ha accusata di aver ucciso Farouk da sola, per rabbia e gelosia. Lei avrebbe usato la pistola presa da un cassetto del guardaroba in camera da letto a Losanna e avrebbe chiesto il suo aiuto a cose fatte, per poi scappare e disfarsi dell'arma e dell'acido. Lei è una tiratrice esperta, ha aggiunto, capace di colpire con precisione."

Claire che in un primo momento sembra aver perso le parole decide di dichiarare in modo confuso, in un interrogatorio che deciderà di non firmare quanto segue:

“Siamo venuti a Roma per affittare una casa. Avevamo in programma di trasferirci in Italia, con i nostri figli. Dopo essermi sistemata in albergo, mi sono allontanata da mio marito con la scusa di andare dalla sarta. In realtà dovevo incontrare Farouk per mettere fine alla nostra relazione. Da settembre non ne volevo più sapere di lui. Avevo scelto la famiglia, anche se lui non si rassegnava e continuava a tormentarmi. Sono salita in ufficio, ma Farouk ancora non c’era. L’ho aspettato per le scale, quindi siamo saliti insieme. Abbiamo iniziato a parlare quando all’improvviso è comparso mio marito. Lui sapeva bene dov’era l’ufficio di Farouk, perché aveva ricevuto più volte corrispondenza di lavoro dalla Tricotex. Mi aveva seguito, s’era nascosto probabilmente dietro l’ascensore. È entrato dalla porta rimasta aperta. È iniziata una lite furibonda tra loro. Mio marito era geloso, sospettava da tempo della relazione. Youssef ha insultato Farouk, che ha risposto colpendolo a un occhio con un pugno, uno schiaffo e, poi, minacciandolo con il vetriolo che gli aveva strappato di mano. A quel punto sono stata presa dal panico, avevo paura che mio marito mi picchiasse. Terrorizzata, sono scappata in bagno e mi sono chiusa dentro

Dopo qualche minuto, ho sentito dei colpi di pistola. Sono tornata nella stanza, vedevo tutto nero. Poi ho notato il corpo di Farouk immobile per terra. Youssef era in piedi accanto a lui, impietrito. Mi ha riferito di aver sparato per difendersi dall’aggressione con il vetriolo. Nella concitazione, mio marito ha agitato le mani verso di me e alcune gocce di vetriolo sono cadute sulla mia fronte, sull’avambraccio e sul foulard che avevo in testa. In quell’attimo ho temuto che uccidesse anche me. Sono uscita di corsa dall’appartamento e sono salita a piedi verso i piani superiori. Mi sono accasciata sugli scalini e sono rimasta lì per un tempo che non riesco a precisare. Ero sconvolta. Poi sono scesa e ho incontrato Youssef davanti al portone. Poi l’ho seguito, sotto shock, prima in albergo, poi a Napoli, quindi a Brindisi e ad Atene, dove ci hanno arrestato. Ero un automa, priva di volontà: ubbidivo a mio marito senza fiatare. Sono ritornata in me solo sul treno tra Napoli e Brindisi. Finora ho difeso Youssef, su insistenza di mio suocero, perché pensavo che fosse mia la responsabilità di quello che è successo e anche per non privare i miei figli del loro padre”.

I coniugi Bebawi si accusano l’un con l’altro. A breve inizierà il processo, una serie di processi, a dir il vero, che faranno la storia della giurisprudenza.

Intanto occorre capire quale è la verità, si deve arrivare al processo pronti così da poter avere una pena certa e non correre il rischio che i due ce la facciano franca.

3.2. *Le bugie della coppia*

Analizzando le testimonianze dei due coniugi assassini cerco di ricreare il ragionamento che fecero gli investigatori e di smascherare le bugie racchiuse nelle dichiarazioni dei coniugi assassini.

Dichiarazioni di Claire Bebawi:

- L'amore di Farouk: Farouk ormai non l'amava più anzi, aveva chiesto alla segretaria di non passarle più le sue telefonate ancor prima, il 10 gennaio – come testimoniato dalla Karin – le aveva detto, sempre in una telefonata che non l'avrebbe più sposata, che non poteva. Era quindi la Bebawi che insisteva sulla continuazione della loro relazione ne era quasi ossessionata;
- La ricerca dell'appartamento: I coniugi Bebawi arrivano a Roma il 18 gennaio, è un sabato pomeriggio, trovo al quanto improbabile che le agenzie immobiliari del tempo, come quelle di oggi, possano mostrare loro appartamenti in giorni festivi senza appuntamenti, in più nessuno dei familiari sa niente di questa ricerca, cosa difficile da pensare visto che si parla di un trasferimento;
- Spara o non spara: A suo dire Claire sostiene di non aver mai sparato, i testimoni invece ci raccontano che era solita sparare nel deserto, quindi le pistole, magari non perfettamente, sapeva maneggiarle;
- La strana porta: La donna sostiene anche di non conoscere il meccanismo della cordicella per chiudere la porta perché “ogni volta che c'era stata aveva sempre trovato la porta aperta” anche in questo caso è facile smontare questa menzogna, basta pensare che proprio in quell'ufficio c'erano stati incontri amorosi tra i due per cui resta impensabile che non abbia mai nemmeno per caso visto o usato il marchingegno.
- La famiglia: La pace per il bene dei figli è un'altra bugia, entrambi i coniugi avevano delle relazioni, lei con il bel Farouk e il marito con la governante Henke. Inoltre, diciamo che a questi bambini ci pensava poco visto che era sempre in viaggio, lontano da casa e i figli li lasciava tranquillamente a casa con le tate ignorando il loro stato d'animo
- Le bruciature: la donna sostiene di essere partita da Losanna con le ferite già provate a causa di un incidente domestico, versione smentita sia dai domestici che

da tutti coloro che la videro a Roma prima dell'omicidio, come il taxista che li accompagnò da Termini all'albergo e che aveva avuto modo di vederle molto bene le mani.

Le dichiarazioni di Youssef Bebawi

- La crisi nascosta: non si può nascondere ciò che tutti già conoscono, l'uomo dice di venire a Roma con la moglie per nascondere la crisi tra loro ma in realtà questa crisi è ben conosciuta da tutti
- La telefonata: Youssef afferma di non sapere che la moglie dall'albergo aveva telefonato alla vittima, peccato che questo dettaglio lo avevano sentito anche alla reception per via delle urla della Bebawi.
- Accompagnare la moglie dall'amante? Mai sentito, ma lui sostiene di aver accompagnato la donna sulla porta dell'amante e di essersene andato, insomma questo è proprio in contrasto con la personalità gelosa di Youssef, penso che nessun uomo, o nessun amato accompagni l'altro dall'amante e poi tranquillo se ne va a fare una passeggiata sorridendo a chi incontra. Appare inverosimile.
- La lettera: Youssef sostiene di non odiare Cheorbagi, a parte il fatto che è l'amante della moglie e che lui ne è consapevole ricordiamoci anche della lettera che gli aveva scritto quando era venuto a conoscenza della loro relazione segreta, i toni non erano di amicizia anzi gli scrisse che era uno "sporco ragazzo degenerato".
- Vacanze Romane: in un viaggio di piacere, come sostiene Youssef, difficilmente ti porti due pistole, all'epoca una poteva essere considerata plausibile, ma due sono troppe anche per quel tempo. C'era sicuramente l'intenzione di uccidere.
- La Famiglia: il Bebawi deve ammettere anche a sé stesso che mente quando dice di essere devoto alla famiglia, non c'era mai, come poteva esserlo?
- Un futuro matrimonio: Non era geloso della moglie, anzi, chiese anche la mano della governante: altra bugia smentita proprio dalla Henke, durante una testimonianza.

CAPITOLO 4

UN PROCESSO EPOCALE

È passato è un anno da quella orribile mattina in cui fu ritrovato il corpo senza vita del giovane egiziano, presidente della Tricotex.

È la mattina del 21 gennaio, 1965, le vie che conducono al tribunale sono piene di curiosi e di fotografi, sta per andare in scena un grande spettacolo ricca anche di personaggi illustri.

La Bebawi, infatti, ha scelto di chiamare in campo i migliori per la sua difesa, Giovanni Leone, che diventerà Presidente della Repubblica nel 1971, e Giuseppe Sotgiu.

Youssef Bebawi invece si farà difendere da Pietro Lia e Giuliano Vassalli, il quale diventerà successivamente ministro della Repubblica, giudice costituzionale dall' novembre 1999 al febbraio 2000 e in più introdurrà il codice di procedura penale italiano: il codice Vassalli. Nomi illustri su questo palco della giustizia.

Gli imputati entrano in aula, Yossef si siede nel posto adito ai detenuti, lei no, vuole essere ricordata distante da lui, come a rafforzare le sue accuse anche solo con quella sua decisione, si fa mettere una sedia vicino al banco degli avvocati.

Entra anche il Presidente, è Nicolò la Bua, è ben consapevole del peso che ha quel processo ed è uno dei motivi che lo spinge a celebrarlo non come uno spettacolo e quindi invita tutti i fotografi ad uscire dall'aula.

Il capo di imputazione letto da La Bua è il seguente:

“Claire Ghobrial, nata al Cairo il 30 giugno 1933, e Youssef Bebawi, nato a Salamout il 24 aprile 1926, imputati del reato di omicidio di cui agli articoli 110 e 575 e 577, nn. 3 e 4 del Codice penale, in relazione all'art. 61, n. 4 e 61, comma 2, per avere, **in concorso tra loro**, volontariamente e con premeditazione, cagionato la morte di Chourbagi Farouk Mohamed, esplodendo contro di lui quattro colpi di pistola calibro 7.65 che lo attingevano uno alla regione dorsale, gli altri tre al capo. Con le aggravanti di aver agito con crudeltà in quanto versavano sul viso del morente acido corrosivo e di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ospitalità nel di lui ufficio in via Lazio, n. 9».”

4.1. Il gioco delle verità

Entrambe i coniugi continuano a professarsi innocenti.

La pubblica accusa inizia ad elencare i motivi per cui i coniugi devono essere considerati colpevoli e richiede una punizione esemplare.

È il momento della difesa, Giovanni Leone è convintissimo dell'innocenza della sua assistita ed è pronto a dimostrarlo. Le accuse poste dalla pubblica accusa non reggono, le imputazioni sono prive di certezze, nessuno può dire se Gabrielle abbia sparato o abbia gettato il vetriolo con sicurezza, confutata da prove oggettive.

Si susseguono i testimoni, tanti, dai familiari, alla segretaria, alle tante amanti di Farouk e altri, più di cento salirono su quel banco a giurare e a pronunciare ciò che sapevano.

Il processo continua per sette lunghi mesi in corte d'Assise, a maggio però si scopre che è tutto da rifare. Qualcuno si accorge che alcuni giurati popolari non hanno né il titolo né l'età per stare lì, la corte non può far altro che annullare gli atti e disporre la rinnovazione del dibattimento.

È il 29 settembre 1965 inizia il nuovo processo, accanto a Claire non c'è più l'avvocato Leone, nessuno sa con esattezza cosa è successo, si è ritirato lasciando un piccolo foglietto con pochissime parole³⁰. Viene sostituito da Marco Petrelli.

È il turno di sentire la testimonianza di quella che i giornali avevano soprannominato con l'appellativo di "circe" o anche "la mangiatrice di uomini" o ancora "la tigre dagli occhi verdi". Le viene richiesto nuovamente come già avvenuto nelle stanze degli interrogatori cosa è successo quel fatidico pomeriggio del 18 gennaio, lei conferma nuovamente la sua versione, è stato Youssef – dice – ha trovato la porta aperta e ha discusso con Farouk, io mi sono spaventata e mi sono nascosta in bagno, a quel punto, gli spari.

Nega tutto il resto, nega le minacce, nega la telefonata raccontata dalla segretaria in cui lui le diceva che non poteva sposarla, nega di aver mai toccato del vetriolo.

³⁰ Il Presidente Leone solo molti anni dopo rivelò il perché di quella decisione durante una intervista e dimostrò ancora di più il valore di giustizia che un uomo, un presidente, a parer mio, deve avere. "Chiesi alla Bebawi, un giorno, in carcere, se fosse colpevole e lei mi disse sì, sono stata io. A quel punto lasciai immediatamente la sua difesa, perché la mia coscienza e la mia dignità professionale mi impedivano di assistere e difendere una persona che sapevo essere colpevole." Intervista di G. Leone tratto dal documentario "Stelle Nere - Sangue sulla dolce vita, il caso Bebawi" Rayplay

È la volta di Youssef, durante la testimonianza non la chiamerà mai per noi, sempre “lei”, esattamente come aveva fatto Claire, Youssef confermerà la sua testimonianza dichiarando che ad uccidere il giovane amante è stata lei, la sua ex moglie.

Si arriva alle battute finali, c'è da stabilire chi ha ragione e chi ha torto: il pubblico ministero sostiene la sua verità, Claire e Youssef Bebawi hanno premeditato l'omicidio, avevano le pistole e lui aveva la destrezza giusta per portare a compimento il delitto, avevano comprato il vetriolo, avevano dei moventi validi, ognuno il suo, lei sedotta e abbandonata, lui tradito e ancora innamorato, insomma se si analizzano bene tutti i tasselli il verdetto finale non può essere che quello della colpevolezza degli imputati. Ciampini allora descrive anche la trappola e l'omicidio, dichiara che la Bebawi è entrata sicuramente per prima nell'ufficio ed ha distratto il giovane, il marito la segue nell'ufficio silenziosamente ed attinge un primo colpo alla schiena di lui, poi altri due spari, mentre questi cade a terra un altro colpo parte dalla 7.65 ma si conficca nel muro, a quel punto non resta che dare un ultimo colpo fatale, ed infatti parte l'ultimo colpo che colpisce il corpo del giovane egiziano alla tempia. A quel punto Claire sfregia il viso di lui con l'acido per sottolineare il dolore e la rabbia che le aveva causato e nel farlo si rovina le mani ed il viso. Questa è la verità, c'è concorso sia morale che materiale, non c'è dubbio. Per Youssef il pubblico ministero chiede 22 anni di reclusione, lui, nonostante sia il carnefice viene considerato comunque vittima nelle mani di una donna manipolatrice, per lei vengono chiesti 24 anni, è lei la mente dietro alla tragedia.

È proprio su questo punto della pena che Oriana Fallaci nel 65 scriverà:

Peccato che non sappiate sostenere tanta grandezza e neghiate, vi accusiate. Vi giustifica solo, anche in questo, la vostra mancanza di calcolo che nasce, in purezza, dalla vostra ignoranza sul Paese che vi sta processando. Ma come?!? Non lo sapevate? L'Italia è un Paese dove gli assassinii amorosi non si pagano nemmeno con l'ergastolo. Basta confessare. Basta dire «sparai perché l'onore mi tolse». Noi li chiamiamo delitti d'onore e in tre anni, al massimo sette, si è fuori. Liberi, rispettati. Si può perfino comprare un bel velo nero, una bella coroncina, e implorare pentiti il perdono divino.

Ma perché diavolo vi ostinate a mentire, negare, accusarvi a vicenda, rischiare l'ergastolo?
Io non vi capisco. Che strano processo, signor Bebawi, signora Bebawi.³¹

Ci sono però altre due verità, quella di Claire, la quale afferma che ad uccidere il giovane imprenditore era stato il marito e quella di Youssef che invece sostiene il contrario, compito di convincere la giuria di una di queste verità spetta agli avvocati che oltre alle testimonianze cercano anche di emozionare i giudici, cercano accuratamente i termini da utilizzare, punto per punto, da una parte e dall'altra, vengono evidenziate le incertezze e smontate le accuse, l'arma di entrambe gli avvocati è quella dubbio, instillare il dubbio così da arrivare ad una sentenza di assoluzione almeno per uno degli imputati.

4.2. La sentenza

Il processo si sta per chiudere, sono passate centoquarantadue udienze, più di trenta ore di camera di consiglio, i punti su cui discutere sono tanti, si chiedono chiarimenti, si ragiona sulla premeditazione, uno dei due conosceva l'intenzione dell'altro oppure no, si erano accordati fin dall'inizio oppure si erano trovati in una situazione improvvisata e si erano accordati solo sulla fuga, gli scenari che si prospettavano davanti ai giurati era diversi, occorreva però eliminare ogni ragionevole dubbio come la legge richiede per una pronuncia di condanna, si arriva al 22 maggio del 1966, il giorno della lettura della sentenza.

Sono tutti in trepidante attesa, è questione di attimi, La Bua pronuncia "Nel nome del popolo italiano", "ai sensi dell'art. 479" basta questo per far capire agli avvocati che il processo è finito ancora meglio di quanto avrebbero potuto pensare. Assoluzione piena per entrambe gli imputati per mancanza di prove.

Tutto quello che segue è una continuazione del circo mediatico che si era venuto a creare dall'inizio della vicenda fino a quel giorno, interviste, fotografie, proposte di scrivere libri e film.

³¹ <http://www.misteriditalia.it/altri-misteri/bebawi/02Duecolpevoliditroppo.pdf> - Fonte: L'Europeo 1965, n.5

L'unica certezza che rimane è che tutti in quell'aula sanno che uno dei due è colpevole ma non è stato possibile dimostrare inconfutabilmente chi.

L'anno dopo inizia il processo d'appello, inutile dirlo, le parti non si presenteranno mai alle udienze, lei invierà certificati medici dichiarando l'impossibilità a muoversi dall'Egitto e lui rimane invisibile.

La decisione della corte d'appello ribalta completamente quella della corte d'Assise; infatti, condanna la coppia a 22 anni per l'omicidio commesso in concorso, con l'aggravante dell'abuso di ospitalità.

Seguono poi una sentenza di Cassazione che annulla la sentenza della corte d'appello nel 1970, la seconda sentenza della corte d'Assise di Firenze di appello conferma invece nuovamente il primo verdetto: 22 anni di reclusione.

Infine, conferma definitiva della Cassazione nel 1974 della sentenza di colpevolezza e la riconferma dei 22 anni di carcere.

I Bebawi però, sia che ci fosse un verdetto di assoluzione che un verdetto di colpevolezza sono ben lontani da tutto questo e tanto meno pensano di far ritorno in Italia per scontare la pena.

Gabrielle detta Claire è diventata la signora Murad e lavora come guida turistica in Egitto, Youssef Bebawi invece è tornato in Svizzera e segue i suoi affari da lì.

La scelta delle destinazioni non è stata affatto lasciata al caso anzi, sia in Egitto che in Svizzera non c'è l'estradizione per l'Italia e quindi, con premeditazione, questo possiamo dirlo, gli ex coniugi si sono salvati.

CAPITOLO 5

L'ELEMENTO MANCANTE

Se gli investigatori prima e i giudici poi avessero scartabellato meglio le carte dei rilievi balistici avrebbero scoperto la verità, scoperta anni dopo durante le indagini giornalistiche di Fabio Sanvitale e di Armando Palmegiani, e sarebbero potuti arrivare alla sentenza di colpevolezza molto prima del 1974 quando ormai non c'era più niente da fare.

Leggendo bene il documento dell'autopsia fatta dal medico legale i colpi che hanno colpito Farouk sono in tutto 4:

Un proiettile è penetrato nell'emitorace sinistro con andamento postero anteriore, direzione da sinistra verso destra e andamento leggermente dal basso verso l'alto; il colpo è terminato nella zona sottocutanea ascellare destra. Altri tre colpi invece hanno attraversato la testa dell'egiziano: uno penetra nella zona parietale sinistra ed è uscito in quella frontale destra; un secondo nella zona occipitale ed è uscito nella zona anteriore parietale destra; l'ultimo nella zona temporale sinistra è fuoriuscito nella zona parietale destra. Gli ultimi due colpi alla testa, secondo la dichiarazione del medico legale, potrebbero essere stati esplosi da una distanza relativamente breve, al contrario dei primi due che non sono stati esplosi a breve distanza.

Se ci ricordiamo bene la vicenda, un proiettile viene rinvenuto nella parete e sembra non essere andato a buon fine tanto è vero che a differenza degli altri non vi vengono rinvenute tracce ematiche.

C'è un piccolissimo particolare che sfugge a tutti, e risulta essere la salvezza per i Bebawi. Uno dei proiettili che hanno colpito il corpo di Farouk rimane incastrato nel corpo, non esce, viene estratto durante l'autopsia dal medico legale.

I rilievi balistici nelle fotografie raffigurano 4 proiettili e 4 bossoli, ed è proprio questo che trae in inganno. Nessuno nota che il primo proiettile a destra, è leggerissimamente diverso dagli altri, si fa solamente una semplice operazione matematica, 4 colpi, 4 bossoli, l'arma ritrovata è una e non c'entra con il delitto tanto è vero che Youssef si disfa dell'arma del delitto gettandola in mare, tutto torna.

E invece no, i millimetri che differenziano quell'unico proiettile ci raccontano un'altra storia, quattro proiettili provengono sicuramente dalla 7.65 ma l'altro proiettile proviene dalla calibro 38. Due armi due colpevoli.

5.1. Cosa è successo veramente quel 18 gennaio 1964

Quella che segue è la ricostruzione, in breve, che Armando Palmegiani e Fabio San Vitale hanno ricreato dopo una lunga indagine sul caso Bebawi.

L'unica verità vera forse, l'unica che è confutata da prove oggettive concrete e che quindi avrebbero potuto eliminare, nel processo dell'epoca il ragionevole dubbio che non permise di condannare la coppia dei coniugi assassini.

La notte di Capodanno tra il 1963 e il 1964 i coniugi Bebawi cercano di ritrovarsi, Claire capisce che forse le conviene vivere un matrimonio infelice ma che le permette di avere la vita che ha, le permette di viaggiare di avere delle inservienti che si occupano di tutto, di vivere serena, d'altro canto il giovane Chourbagi non la vuole più e non può rischiare di perdere tutto solo per un amore a cui lui ha già messo la parola fine.

Lui è disposto a tutto pur di riaverla ed è forse per questo che in quella notte sigillano un patto segreto.

Arriviamo a quel fatidico 18 gennaio 1964 i coniugi Bebawi arrivano a Roma con un piano già stabilito Farouk non sa niente dell'arrivo dell'amante a Roma tanto è vero che il giorno prima le aveva fatto spedire un espresso dalla sua segretaria.

Claire suona e si fa aprire da lui, sale ed entra in ufficio I due litigano a quel punto con un abile espediente la Bebawi si allontana per aprire la porta al marito, il quale con la 7.65 colpisce Farouk a sorpresa, la vittima infatti non fa in tempo a reagire, di colpi ne verranno esplosi 3 dalla 7.65 in successione poi c'è una pausa di qualche secondo ed infine vengono esplosi altri due colpi esattamente come aveva descritto la Volpe nella sua testimonianza. Durante la pausa Claire estrae la 38 e colpisce Farouk da vicino la 38 non rilascia bossoli un motivo per cui non vengono rinvenuti sulla scena del crimine altri bossoli al di fuori di quelli lasciati dalla 7.65, infine Youssef finisce Farouk con un ultimo proiettile.

Claire come aveva precedentemente progettato prende la boccetta del vetriolo e la scaglia sul viso dell'ormai esanime, con questa azione però degli schizzi ricadono sulle mani e sul viso di lei, deve corre in bagno la pelle le brucia ed è così che porta con sé e lascia

una traccia del sangue di Farouk in una posizione del tutto al di fuori da dove viene ritrovato il corpo.

Bisogna però ricordare che al tempo non esistevano gli esami approfonditi che ci sono ora.

Un motivo che ha posto in errore i giurati è derivato dai referti del medico greco Kapsaskis, che aveva negato che i segni che riportava Claire sul volto e sulle mani potessero in qualche modo essere ricollegati all'uso del vetriolo.

Gli elementi probatori erano sotto gli occhi di tutti ma qualcosa aveva offuscato le menti e la razionalità di tutti.

Forse l'affascinante Claire che con la sua bellezza e con i suoi occhi aveva il potere di stregare chiunque la guardasse, forse l'esoticità del processo, forse le troppe luci dei flash della macchina da presa.

Resta il fatto che per ogni singolo motivo questo resta e resterà per sempre il caso che ha fatto la storia.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha provato a descrivere una delle fattispecie più particolari dell'ordinamento giuridico italiano, abbiamo potuto vedere i cambiamenti che ci sono stati nel corso della sua evoluzione, modificazioni avvenute in relazione alla trasformazione del tempo e della società.

Il lavoro dei giuristi è stato ed è tutt'oggi notevole, ogni norma ha subito e subisce ancora uno studio solerte da parte dei giuristi, affinché si possa tutelare il bene comune nel pieno del rispetto della società per cui viene creato, purtroppo, nonostante l'attenzione che si pone nella formulazione di una norma, nella sua specificità, accade anche come abbiamo visto che in casi distinti nemmeno questo serve.

Nei casi che abbiamo esaminato la legge non è riuscita ad assicurare a pieno i colpevoli alla giustizia, in alcuni casi sono sopraggiunti delle cause di forza maggiore, come la morte dell'imputato, ed in altri casi c'è stata una sentenza che ha scagionato dalle accuse i colpevoli per poi invece ribaltare la decisione negli appelli successivi.

Nello specifico caso giudiziario dei Bebawi, i flash, i giornalisti e la sete di notizie hanno sicuramente influenzato, a mio parere, il lavoro dei giurati che, come abbiamo visto, avevano tutti gli elementi per arrivare ad un verdetto di colpevolezza in piena regola.

Sentiremo parlare ancora di reati commessi in concorso di persone, dal meno grave al più dannoso, è insito nell'uomo il bisogno di rispondere alle pulsioni, anche quelle che purtroppo ci portano a commettere azioni estreme, a quel punto sarà la legge ad intervenire, nel ricordo di quello che è passato, saprà rispondere.

BIBLIOGRAFIA

Antolisei F. *Manuale di Diritto Penale parte generale*, sedicesima edizione aggiornata e integrato a cura di Luigi Conti, Milano, Giuffr  Editore, 2003

Caringella F., *Il delitto della dolce vita*, Milano, Mondadori, 2020, Ebook ISBN 9788835704522

F. Mantovani, *Diritto Penale, parte generale*, Padova, CEDAM, 1989

Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale – Parte generale*, sesta edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2013

Lagioia N., *La citt  dei vivi*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2020 Ebook ISBN 9788858434864

Rocco A. *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di Procedura Penale*, Volume V, Parte I, Relazione del guardasigilli Alfredo Rocco sul Libro I del Progetto, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929

Nocito P. *Il concorso di pi  persone in uno stesso reato*, in: Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura di Enrico Pessina, Milano, Societ  Editrice Libreria, 1904.

Palmegiani A. – Sanvitale F., *Morte a Via Veneto storie di assassini, tradimenti e Dolce Vita*, Soveri Roma, Edizioni, 2012

Pessina E., *Elementi di Diritto Penale* volume II, Napoli, Stamperia della regia universit , 1869

Ramacci F. *Corso di Diritto Penale*, sesta edizione a cura di Roberto Guerrini, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017

SITOGRAFIA

https://movieplayer.it/news/il-mostro-di-firenze-chi-erano-compagni-di-merende_82586/

https://roma.corriere.it/foto-gallery/cronaca/20_gennaio_05/caso-bebawi-processo-cha-fatto-epoca-2cd7efce-2fd1-11ea-8ee1-1d9fce076d0e.shtml

<https://www.dirittidirotto.com/teorie-sulla-disciplina-del-concorso-di-persona-nel-reato>

<https://www.lastampa.it/cronaca/2017/08/04/news/pacciani-i-compagni-di-merende-e-quell-orrore-lungo-17-anni-1.34457819/>

<http://www.misteriditalia.it/altri-misteri/bebawi/02Duecolpevoliditroppo.pdf> - Fonte: L'Europeo 1965, n.5

<https://www.mostrodifirenze.com/category/documenti/>

<https://www.turismoroma.it/it/pagina/la-dolce-vita>